

Bruxelles, 17.11.2021
COM(2021) 706 final

2021/0366 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 395 final} - {SEC(2021) 396 final} - {SWD(2021) 325 final} -
{SWD(2021) 326 final} - {SWD(2021) 327 final} - {SWD(2021) 328 final} -
{SWD(2021) 329 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La deforestazione e il degrado forestale si stanno verificando a un ritmo allarmante, aggravando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. La causa principale della deforestazione e del degrado forestale è l'**espansione dei terreni agricoli** per la produzione di materie prime come i bovini, il legno, l'olio di palma, la soia, il cacao o il caffè. Si prevede che una crescita della popolazione mondiale e della domanda di prodotti agricoli, in particolare quelli di origine animale, aumenteranno la domanda di terreni agricoli e metteranno ulteriore pressione sulle foreste, mentre il mutamento dei modelli climatici influenzerà la produzione alimentare, rendendo necessaria una transizione verso una produzione sostenibile che non determini un'ulteriore deforestazione e degrado forestale.

L'UE è un consumatore importante di materie prime associate alla deforestazione e al degrado forestale e non dispone di norme specifiche ed efficaci volte a ridurre il suo contributo a tali fenomeni. L'obiettivo della presente iniziativa è quindi quello di contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal consumo e dalla produzione dell'UE. Ciò a sua volta dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità a livello mondiale. L'iniziativa si propone di **ridurre al minimo il consumo di prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale** e di aumentare la domanda e gli scambi di materie prime e di prodotti legali e a deforestazione zero da parte dell'UE.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è stata annunciata per la prima volta nella **comunicazione della Commissione del 2019 sull'intensificazione dell'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta**¹ (di seguito "comunicazione del 2019"), dove la Commissione si è impegnata a "[v]alutare le misure regolamentari e non regolamentari addizionali dal lato della domanda volte a garantire parità di condizioni e una comprensione comune delle catene di approvvigionamento a deforestazione zero, al fine di aumentare la trasparenza delle catene di approvvigionamento e ridurre al minimo i rischi di deforestazione e degrado forestale connessi alle importazioni di beni nell'UE". Tale impegno è stato poi confermato nel Green Deal europeo² così come nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030³ e nella strategia "Dal produttore al consumatore"⁴ che hanno annunciato una proposta legislativa corrispondente nel 2021. La proposta è parte integrante degli obiettivi generali del Green Deal europeo e di tutte le iniziative sviluppate in tale ambito ed è coerente con essi. Essa integra specificatamente le altre misure proposte nella comunicazione del 2019, in particolare: 1) **la collaborazione con i paesi produttori** per affrontare le cause profonde della deforestazione e

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta*, (COM(2019) 352 final).

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Il Green Deal europeo*, (COM(2019) 640 final).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Ripartire la natura nella nostra vita* (COM(2020) 380 final).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*", (COM(2020) 381 final).

promuovere la gestione sostenibile delle foreste e 2) **la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori** per ridurre al minimo le perdite e promuovere l'adozione di misure analoghe per evitare che siano immessi sul mercato prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e al degrado forestale.

La Commissione continuerà quindi a lavorare in partenariato con i paesi produttori, offrendo nuovi tipi di sostegno e incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, il potenziamento dell'applicazione delle normative e la promozione della gestione sostenibile delle foreste, dell'agricoltura resistente al clima, della diversificazione e dell'intensificazione sostenibile, dell'agroecologia e dell'agroforestazione.

L'attuale quadro legislativo dell'UE affronta la questione della deforestazione solo parzialmente. **Il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)⁵, che risale al 2003**, costituisce la politica principale dell'UE per la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname. **Sebbene combatta il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, il piano d'azione FLEGT non affronta il problema della deforestazione in quanto tale.** Un elemento fondamentale del piano d'azione FLEGT è l'istituzione di un sistema volontario volto ad assicurare che i paesi che acconsentono di prendervi parte importino nell'UE solo il legname tagliato legalmente. Il quadro giuridico interno dell'UE per questo sistema è il regolamento sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (**regolamento FLEGT**)⁶ che istituisce un sistema di licenze che è alla base degli accordi volontari di partenariato FLEGT. Un altro elemento fondamentale del piano d'azione FLEGT è il **regolamento UE sul legno** (regolamento Legno)⁷ che proibisce l'immissione di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale sul mercato dell'UE e stabilisce gli obblighi degli operatori che immettono per la prima volta legno sul mercato. Sia il regolamento FLEGT che il regolamento Legno sono stati sottoposti a un vaglio di adeguatezza e le opzioni strategiche proposte nel presente regolamento si basano altresì sui risultati di tale vaglio.

Sulla base dell'esperienza e delle lezioni apprese nel contesto del piano d'azione e del regolamento FLEGT, la Commissione istituirà se del caso partenariati sulle foreste con i paesi partner interessati. L'obiettivo principale di tali partenariati sarà quello di proteggere, ripristinare e/o garantire l'uso sostenibile delle foreste in maniera globale e integrata per realizzare le priorità del Green Deal europeo e gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'UE come la riduzione della povertà, la buona governance e i diritti umani. Essi promuoveranno la governance nel settore forestale e le riforme politiche per perseguire una gestione sostenibile delle foreste e contribuire ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La comunicazione del 2019 stabilisce l'obiettivo generale di proteggere e migliorare la salute delle foreste esistenti, specialmente quelle primarie, e di incrementare in modo significativo a

⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo *L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea* (COM(2003) 251 final).

⁶ Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea.

⁷ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

livello mondiale una copertura forestale sostenibile e ricca di biodiversità. Nell'ambito del Green Deal europeo, sia la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sia l'iniziativa "Dal produttore al consumatore" considerano importanti per il conseguimento dei loro obiettivi la presente proposta legislativa e altre misure volte a evitare o a ridurre al minimo l'immissione di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale sul mercato dell'UE. Tra le altre iniziative importanti si cita, ad esempio, la comunicazione "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE"⁸.

La nuova **strategia forestale dell'UE** conferma che le misure già identificate nella comunicazione del 2019 istituiscono il quadro di base per l'azione globale dell'UE, inclusa la presente iniziativa legislativa, e saranno adeguatamente e coerentemente prese in considerazione nella definizione delle politiche nazionali.

Il presente regolamento integrerà l'iniziativa legislativa sulla **governance societaria sostenibile** che intende migliorare il quadro normativo dell'UE in materia di diritto delle società e governance societaria. L'iniziativa sulla governance societaria sostenibile si basa su un approccio orizzontale che affronta gli effetti negativi sui diritti umani e sull'ambiente agendo sul comportamento delle imprese nelle loro attività e catene del valore. Mentre il regime sulla governance societaria sostenibile si occuperà delle attività commerciali e delle catene del valore in generale, l'approccio alla deforestazione si concentra su prodotti e relative catene di approvvigionamento specifici. Pertanto, sebbene gli obiettivi generali delle due iniziative possano essere condivisi e si sostengano a vicenda, gli obiettivi specifici sono diversi.

Si prevede che l'obbligo di dovuta diligenza dell'iniziativa sulla governance societaria sostenibile si applicherà a una serie di grandi imprese dell'UE in tutti i settori (con un regime più mirato per alcune imprese di medie dimensioni) e dovrebbe riguardare anche le imprese di paesi terzi. L'iniziativa legislativa sulla deforestazione ha l'obiettivo molto specifico di limitare l'immissione di prodotti connessi alla deforestazione sul mercato dell'UE e in alcuni settori i suoi requisiti saranno più specifici rispetto ai doveri generali dell'iniziativa sulla governance societaria sostenibile. Essa prevede inoltre un divieto che si applicherà a tutti gli operatori che immettono i prodotti in questione sul mercato, comprese le imprese dell'UE e dei paesi terzi indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle dimensioni. Laddove i requisiti dell'iniziativa sulla governance societaria sostenibile vadano al di là di quelli del regolamento sulla deforestazione, essi si applicano congiuntamente.

La presente iniziativa non si rivolgerà specificamente al **settore finanziario e agli investimenti**. Le iniziative esistenti nell'ambito della finanza sostenibile, quali l'attuazione del regolamento sulla tassonomia dell'UE e la futura direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (attuale direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, direttiva NFRD), sono particolarmente adatte ad affrontare gli impatti della deforestazione dei settori della finanza e degli investimenti, integrando e sostenendo in questo modo la presente iniziativa legislativa sulla deforestazione.

La direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità e il regolamento sulla tassonomia dell'UE impongono obblighi di informativa anche per le imprese non finanziarie: il primo prevede la pubblicazione di principi di informativa settoriale entro ottobre 2023; il secondo ha già stabilito criteri tecnici nell'ambito dell'atto delegato per la mitigazione e

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040*, (COM(2021) 345 final).

l'adattamento ai cambiamenti climatici per il settore forestale, mentre la pubblicazione dei criteri per l'agricoltura è stata ritardata. Entrambe le attività economiche possono rientrare negli atti delegati per gli altri quattro obiettivi ambientali.

La presente proposta di regolamento dovrebbe inoltre essere applicata insieme alla direttiva sulle energie da fonti rinnovabili⁹ per quanto riguarda alcune materie prime utilizzate come biocombustibili o per produrre biocombustibili. Gli obiettivi dei due atti legislativi sono complementari, perché concorrono entrambi a realizzare gli obiettivi generali di lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. La presente iniziativa legislativa stabilisce requisiti per l'immissione sul mercato UE delle materie prime e dei prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, allo scopo di arrestare la deforestazione causata dall'Unione. La direttiva Rinnovabili stabilisce anche i criteri che devono soddisfare i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa per essere considerati sostenibili e specifica i traguardi che l'UE deve raggiungere per arrivare entro il 2030 ad almeno il 32 % di energia rinnovabile.

Per quanto riguarda la loro interazione nella pratica, le materie prime e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dei due atti saranno soggetti ai requisiti di accesso generale al mercato e a quelli che definiscono le fonti rinnovabili di energia. Tali requisiti sono compatibili e si rafforzano reciprocamente. Nel caso specifico dei sistemi di certificazione per un basso cambiamento indiretto della destinazione del suolo (ILUC), secondo il regolamento (UE) 2019/807 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni¹⁰, tali sistemi di certificazione possono essere utilizzati anche da operatori e commercianti nell'ambito dei loro sistemi di dovuta diligenza per ottenere le informazioni richieste dal presente regolamento per soddisfare alcuni obblighi di tracciabilità e informazione di cui all'articolo 9 del medesimo. Come per qualsiasi altro sistema di certificazione, il loro uso non pregiudica la responsabilità giuridica e l'obbligo imposto dal presente regolamento agli operatori e ai commercianti di esercitare la dovuta diligenza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La competenza dell'UE ad agire nell'ambito della deforestazione e del degrado forestale deriva dagli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla tutela dell'ambiente. L'articolo 191, paragrafo 1, TFUE definisce gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale: *"salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi*

⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici". L'adozione a livello dell'Unione di misure volte a combattere la deforestazione e il degrado forestale contribuirà a ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES), ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e a ridurre l'impatto umano sulla biodiversità, fornendo in tal modo un contributo significativo a ciascuno degli obiettivi della politica ambientale. L'articolo 192 TFUE dovrebbe quindi essere utilizzato come base giuridica della proposta.

Così come si verifica per molte questioni ambientali, le conseguenze della deforestazione in un'area possono avere un impatto globale. È quindi appropriato che i prodotti nazionali e a quelli immessi in libera pratica o esportati siano disciplinati dalla proposta conformemente alla base giuridica indicata. Ciò permetterà di ottemperare all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che impone alla politica dell'Unione in materia ambientale di mirare a un elevato livello di tutela, e all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) che definisce la promozione di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente come uno degli obiettivi dell'Unione.

L'articolo 192, paragrafo 1, TFUE afferma che: "*[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191".*

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le cause principali della deforestazione e del degrado forestale sono connesse sia al mercato dell'UE sia al commercio internazionale. È necessaria un'azione a livello dell'UE per affrontare l'impronta dei consumi dell'UE e le questioni relative al commercio internazionale in modo coordinato e armonizzato, garantendo al contempo la certezza e la chiarezza del diritto necessarie per il funzionamento corretto del mercato dell'UE. In assenza di un approccio armonizzato, diversi Stati membri adotterebbero misure che limitano il commercio interno, perturbando in tal modo il funzionamento del mercato interno. Ciò avrebbe un impatto grave sul funzionamento del mercato dell'UE, metterebbe in pericolo la capacità degli operatori europei di rifornirsi di prodotti/materie prime nell'ambito del presente regolamento e minerebbe la credibilità delle misure dell'UE. Altri Stati membri potrebbero decidere di non adottare alcuna misura che limiti il potenziale impatto delle misure intraprese da altri nell'ambito della deforestazione.

Le catene di approvvigionamento dei prodotti oggetto dell'iniziativa sono internazionali e molto spesso globali. L'esperienza dell'UE nella gestione delle questioni complesse inerenti alla catena di approvvigionamento (ad esempio derivanti dalla legislazione relativa al disboscamento illegale) dimostra che è fondamentale garantire parità di condizioni agli operatori in termini di obblighi da soddisfare prima di immettere per la prima volta prodotti (materie prime e prodotti derivati) sul mercato dell'UE.

L'assenza di norme applicabili a livello europeo colloca gli operatori commerciali responsabili che sono disposti a ripulire le loro catene di approvvigionamento in una condizione di svantaggio competitivo e premia i comportamenti insostenibili. Pertanto, sebbene l'ambiente sia una competenza condivisa tra l'UE e gli Stati membri, sono necessarie misure a livello dell'UE per garantire una comprensione comune delle catene di approvvigionamento a deforestazione e a degrado forestale zero, al fine di aumentare la trasparenza di tali catene, nonché consentire, per le dimensioni dell'azione, un impatto significativo sulla deforestazione.

Nella misura in cui la presente iniziativa contempla sia le merci immesse in libera pratica sia quelle esportate dal mercato dell'Unione, un'azione a livello dell'Unione sarebbe più efficace rispetto a un'azione a livello nazionale, in quanto eviterebbe un eventuale impatto negativo sul funzionamento del mercato interno e sugli aspetti commerciali. L'azione dell'UE potrebbe quindi integrare e rafforzare gli sforzi nazionali degli Stati membri. Se l'UE non agisse, il problema della deforestazione e del degrado forestale legato al consumo dell'UE persisterebbe e si aggraverebbe ulteriormente. Ciò potrebbe influire negativamente sugli sforzi dell'UE nell'ambito della protezione della biodiversità e dei cambiamenti climatici a livello globale.

- **Proporzionalità**

La presente iniziativa legislativa consente all'UE di intensificare la sua azione contro la deforestazione e il degrado forestale, istituendo un quadro normativo che si propone di essere ambizioso e attuabile e che incentiva la transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili in tutti i paesi produttori all'interno o al di fuori dell'UE. In tal modo l'UE svolgerebbe in modo credibile il ruolo di normatore a livello mondiale. I benefici minimi in termini monetari compensano chiaramente i costi. L'iniziativa è altresì in linea con la gravità e l'urgenza del problema che intende affrontare nonché con le priorità del Green Deal europeo.

La presente iniziativa legislativa intende ridurre al minimo il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale. Tale obiettivo sarà realizzato istituendo un sistema di dovuta diligenza obbligatorio articolato su più livelli basato su una definizione di deforestazione zero e combinato con un sistema di analisi comparativa. Come analizzato nella *Valutazione d'impatto relativa alla riduzione al minimo del rischio di deforestazione e degrado forestale connesso ai prodotti immessi sul mercato dell'UE* (di seguito "valutazione d'impatto"), si prevede che tali misure saranno le più efficaci per contenere la deforestazione imputabile all'UE e le più efficienti tra quelle esaminate in preparazione della presente iniziativa. I risultati della valutazione d'impatto dimostrano che le opzioni giuridicamente vincolanti (come l'obbligo di deforestazione zero, la dovuta diligenza obbligatoria ecc.) sarebbero più efficaci rispetto alle misure volontarie (come la dovuta diligenza volontaria, l'etichettatura volontaria o la certificazione privata volontaria). Tali risultati sono stati avvalorati dal risultato della consultazione pubblica aperta, in cui la grande maggioranza dei portatori di interessi (associazioni di imprese e ONG) ha sostenuto un regime obbligatorio di dovuta diligenza.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento proposto è un "regolamento" perché si tratta dello strumento necessario al fine di garantire il massimo livello di armonizzazione per evitare la coesistenza di norme diverse tra Stati membri, il che pregiudicherebbe il principio fondamentale della libera circolazione delle merci. Attraverso un regolamento sarà possibile stabilire **prescrizioni dirette per tutti gli operatori**, garantendo così la necessaria certezza del diritto e la possibilità di realizzare un mercato pienamente integrato in tutta l'UE. Un regolamento **assicura inoltre che gli obblighi siano attuati contemporaneamente e nello stesso modo in tutti i 27 Stati membri**. Il regolamento inoltre **ridurrà le incertezze relative ai tempi** durante il processo di recepimento, tipicamente associate a una direttiva, in un settore in cui il tempo e la certezza del diritto sono di fondamentale importanza a causa dell'aumento previsto delle dimensioni del mercato e, più in generale, delle variazioni della dinamica del mercato.

Lo strumento è stato inoltre concepito come un sistema dinamico adeguato alle esigenze future in grado di **adattarsi agli sviluppi del mercato nonché ai nuovi dati e alle nuove prove scientifiche**. A tal fine è **prevista una serie di competenze per la Commissione** che

consentiranno lo sviluppo di misure di esecuzione, tra cui la pubblicazione del risultato dell'analisi comparativa dei paesi e la revisione delle materie prime ricomprese nell'ambito di applicazione del regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La presente iniziativa si basa sui risultati del vaglio di adeguatezza del regolamento Legno e del regolamento FLEGT effettuato in concomitanza con la valutazione d'impatto del presente regolamento.

Per quanto riguarda il regolamento Legno, il vaglio di adeguatezza ha dimostrato che tale regolamento ha contribuito a un miglioramento della situazione nei paesi terzi, anche nei paesi che hanno scelto di non impegnarsi nei processi AVP. I principali partner commerciali dell'UE hanno adottato misure per rafforzare i loro sistemi di governance nel settore forestale e ridurre il disboscamento illegale per soddisfare gli obblighi del regolamento Legno. Il regolamento Legno, sebbene ostacolato da una serie di punti deboli della sua concezione e da problemi legati all'applicazione, ha ottenuto alcuni risultati positivi in termini di efficacia ed efficienza. La sua copertura mondiale ha fornito all'UE una base per lavorare in stretta collaborazione con altri paesi consumatori. Altri paesi consumatori e partner commerciali in tutto il mondo hanno adottato approcci legislativi simili al regolamento Legno. Nel contesto più ampio della deforestazione, è particolarmente importante tenerne conto, in quanto dimostra che l'UE, sebbene con una quota di mercato in calo, può avere un impatto e fare da apripista a livello mondiale.

Nonostante le difficoltà affrontate nella sua attuazione, i risultati del vaglio di adeguatezza mostrano che l'approccio adottato per il regolamento Legno (dovuta diligenza) assicura la flessibilità necessaria per rispondere alle sfide nuove ed emergenti legate al disboscamento illegale e al cambiamento illegale della destinazione d'uso dei terreni. L'obbligo generale (dovuta diligenza) imposto a tutti gli operatori con sede nell'UE consente inoltre al regolamento di dar prova di flessibilità con riguardo ai cambiamenti nei modelli di scambi commerciali e nei profili di rischio dei paesi. L'opzione proposta integrerà e migliorerà il quadro istituito con il regolamento Legno che sarebbe pertanto abrogato.

La procedura di dovuta diligenza stabilita nell'ambito del regolamento Legno sarà adattata e migliorata dal presente regolamento attraverso l'introduzione di nuovi aspetti come la dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 4), l'obbligo di informazione geografica o geolocalizzazione, il collegamento delle materie prime e dei prodotti al terreno in cui è avvenuta la produzione (articolo 9), una maggiore cooperazione con le dogane (articoli 14 e 24), i livelli minimi di ispezione (articolo 14) nonché l'analisi comparativa dei paesi (articoli 25 e 26).

Per quanto riguarda il regolamento FLEGT, dal vaglio di adeguatezza sono stati confermati i risultati degli accordi volontari di partenariato (AVP) FLEGT in termini di maggiore partecipazione dei portatori di interessi e di miglioramento dei quadri della governance nel settore forestale nei paesi partner ed è stata registrata al contempo una serie di carenze. È stata altresì sottolineata l'esistenza di prove limitate relative al contributo generale degli AVP nel ridurre il disboscamento illegale. Sebbene il sistema dell'UE istituito dal regolamento rappresenti uno strumento efficiente per abbassare i costi di conformità per gli operatori dell'UE, lo strumento principale per la sua operatività (ossia gli AVP) non ha dato i risultati

attesi. Uno dei problemi principali per quanto riguarda il regolamento FLEGT è che i principali partner commerciali dell'UE non hanno mostrato interesse a impegnarsi nei processi AVP con il risultato che solo il 3 % delle importazioni di legname nell'UE è disciplinato da un sistema AVP operativo. Ad oltre 15 anni dal momento in cui il piano d'azione FLEGT ha posto le basi per tali processi nel 2003, solo un paese dei 15 con cui l'UE si è impegnata in un processo AVP dispone di un sistema di licenze FLEGT operativo e solo un paese dei 10 principali partner commerciali dell'UE nel settore del legname è impegnato in un processo AVP.

Al fine di rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi realizzati con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di licenze FLEGT), il presente regolamento include una disposizione che dichiara che il legno coperto da una licenza FLEGT ha soddisfatto l'obbligo di legalità. Alcune componenti degli AVP potrebbero essere integrate, se fattibile e consentito dai partner, in specifici programmi di cooperazione come i partenariati sulle foreste o altro per sostenere ulteriormente la governance nel settore forestale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La consultazione pubblica aperta (CPA) realizzata dalla Commissione nel 2020 ha ricevuto quasi 1,2 milioni di risposte. La maggioranza dei portatori di interessi ha concordato sulla necessità di un intervento a livello dell'UE per ridurre il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale. La maggior parte dei portatori di interessi si è inoltre trovata d'accordo nello stabilire una definizione di deforestazione zero a livello dell'UE come requisito dell'intervento politico.

In termini di misure politiche, dalla CPA è emerso un forte sostegno alle opzioni giuridicamente vincolanti (obbligo di deforestazione zero, dovuta diligenza obbligatoria, certificazione pubblica obbligatoria ecc.) mentre le misure "morbide" e volontarie, come la dovuta diligenza volontaria, l'etichettatura volontaria o la certificazione privata volontaria, sono state considerate poco efficaci. La grande maggioranza dei portatori di interessi (associazioni di imprese e ONG) ha sostenuto un regime obbligatorio di dovuta diligenza, sebbene gli aspetti prescelti di tale sistema varino da un intervistato all'altro. L'allegato 2 della valutazione d'impatto contiene le conclusioni dettagliate delle consultazioni dei portatori di interessi, compresi il riscontro in merito alla valutazione d'impatto iniziale, i risultati della CPA e l'esito della consultazione mirata dei portatori di interessi.

In linea con l'annuncio reso nella comunicazione del 2019, nel Green Deal europeo, nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella strategia "Dal produttore al consumatore", la presente iniziativa si concentra sulle foreste. Il Parlamento europeo e le ONG hanno sostenuto l'inclusione di altri ecosistemi. Sulla base dell'esperienza con la legislazione esistente, tale espansione dell'ambito di applicazione è stata considerata prematura in quanto la mancanza di esperienza pratica sarebbe dannosa per l'efficacia e l'applicabilità delle misure politiche valutate dalla presente proposta. Tuttavia la necessità e la fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione per includere anche altri ecosistemi saranno valutate nel quadro di un riesame anticipato.

- **Assunzione e uso di perizie**

A sostegno dell'analisi della valutazione d'impatto, la Commissione ha aggiudicato un **contratto di sostegno** a consulenti esterni per la realizzazione di due studi: "*Impact assessment on demand side measures to address deforestation*" e "*Support study for a Fitness*

Check of the EUTR and FLEGT Regulation". Tali studi hanno fornito parte dell'analisi e dei dati alla base delle opzioni strategiche presentate nella valutazione d'impatto e, a sua volta, nel presente regolamento. La presente iniziativa si basa inoltre sui risultati di un terzo studio intitolato "*Study on certification and verification schemes in the forest sector and for wood-based products*" che è stato effettuato in concomitanza con la valutazione d'impatto.

La Commissione si è anche avvalsa dei contributi forniti durante le riunioni del gruppo di esperti della Commissione/piattaforma multilaterale dei portatori di interessi sulla protezione e il ripristino delle foreste del pianeta, compresi il regolamento Legno e il regolamento FLEGT. Dal lancio della tabella di marcia per la presente iniziativa legislativa nel febbraio 2020, il gruppo si è riunito nove volte in diverse configurazioni e sono stati organizzati quattro workshop specifici per raccogliere contributi in merito alle opzioni strategiche studiate nella valutazione d'impatto.

Oltre ai suddetti studi di sostegno, alle riunioni del gruppo di esperti e alle consultazioni dei portatori di interessi, la Commissione ha anche prestato particolare attenzione alla risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL)) nonché alle posizioni espresse dal Consiglio dell'UE, in particolare alle conclusioni del Consiglio sulla comunicazione del 2019¹¹.

- **Valutazione d'impatto**

Nell'esame iniziale di fattibilità effettuato nell'ambito dei lavori preparatori per la valutazione d'impatto è stato considerato un totale di 17 misure politiche. Tale elenco iniziale di potenziali misure riguardava un'ampia gamma di possibili interventi, compresi gli strumenti normativi e non normativi. L'esame di fattibilità ha valutato ciascuna misura politica in base a una serie di criteri quali la proporzionalità e la fattibilità giuridica, tecnica, politica, la sua potenziale efficacia ed efficienza nonché il riscontro ricevuto dai portatori di interessi, dagli Stati membri dell'UE e dai paesi terzi.

Sulla base di tale esame sono state mantenute cinque opzioni strategiche che sono state studiate più dettagliatamente: 1) una procedura di dovuta diligenza obbligatoria migliorata; 2) un sistema di analisi comparativa e un elenco di operatori in violazione combinato con un sistema di dovuta diligenza obbligatorio migliorato articolato su più livelli; 3) una certificazione pubblica obbligatoria combinata con un obbligo di dovuta diligenza migliorato; 4) un'etichettatura obbligatoria combinata con un obbligo di dovuta diligenza migliorato; 5) un obbligo di deforestazione zero per l'immissione sul mercato dell'UE sostenuto da sistemi di analisi comparativa e di scheda del paese.

Tutte le opzioni strategiche considerate si basano su elementi comuni: 1) una definizione di deforestazione zero basata sulla definizione della FAO a cui i prodotti devono conformarsi; e un obbligo aggiuntivo di legalità dei prodotti ai sensi delle leggi del paese di produzione; 2) una gamma di prodotti che è regolarmente riesaminata e aggiornata, incentrata sulle materie prime con la quota UE di deforestazione incorporata più elevata (carne di manzo, olio di palma, soia, legno, cacao e caffè) e sui relativi prodotti; 3) il divieto di immettere sul mercato dell'UE materie prime e prodotti che sono associati alla deforestazione e al degrado forestale e che non sono stati prodotti conformemente alla legislazione applicabile e

¹¹ Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (15151/19 del 16 dicembre 2019)

pertinente dei paesi produttori. Le opzioni da 2 a 4 sono combinate con un obbligo di dovuta diligenza obbligatorio come proposto nell'opzione 1.

L'opzione prescelta è stata la numero 2. Essa unisce un obbligo di dovuta diligenza con un sistema di analisi comparativa dei paesi che li classificherà tenendo conto della deforestazione e del degrado forestale connessi alle materie prime pertinenti insieme ai criteri relativi all'impegno dei paesi nella lotta alla deforestazione e al degrado forestale. Ci saranno tre categorie di paesi: a rischio basso, standard e alto. Gli operatori e le autorità degli Stati membri avranno obblighi diversi a seconda del livello di rischio che presenta il paese di produzione: saranno tenuti a doveri di dovuta diligenza semplificati per i paesi a basso rischio e a un controllo rafforzato per i paesi ad alto rischio.

Si prevede che l'opzione prescelta eviterebbe la deforestazione dovuta al consumo e alla produzione nell'UE delle sei materie prime incluse nell'ambito di applicazione, risultando in ben oltre 71 920 ettari di foresta risparmiati ogni anno, da qui al 2030, dalla deforestazione e dal degrado forestale imputabili all'UE. Ciò comporterebbe inoltre una riduzione di almeno 31,9 milioni di tonnellate metriche di emissioni di carbonio nell'atmosfera ogni anno dovute al consumo e alla produzione nell'UE delle materie prime interessate, il che potrebbe tradursi in un risparmio economico di almeno 3,2 miliardi di EUR all'anno. Inoltre tale opzione dovrebbe contribuire in modo decisivo alla protezione della biodiversità, che a sua volta è anche fortemente legata alla prevenzione dei cambiamenti climatici.

Questa opzione dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici dell'intervento dell'UE, ossia la creazione di parità di condizioni per le imprese che operano nel mercato dell'UE, la riduzione al minimo del consumo di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale e l'aumento della domanda e degli scambi di materie prime e di prodotti legali "a deforestazione zero" da parte dell'UE. I piccoli coltivatori che producono le materie prime interessate possano trovarsi di fronte a sfide di adattamento. Tutti questi fattori dovrebbero essere mitigati dalla data limite proposta del 2020, poiché la maggior parte dei prodotti attualmente in commercio proverrebbero da terreni messi in produzione prima di tale data.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Questo regolamento dovrebbe creare parità di condizione per le imprese che operano nel mercato dell'UE. Si prevede che i produttori che attuano una produzione più sostenibile e catene di approvvigionamento trasparenti otterranno quote nel mercato dell'UE e aumenteranno la loro competitività rispetto ai produttori che causano fenomeni di deforestazione indipendentemente dalle loro dimensioni. La causa principale dei costi relativi agli obblighi di dovuta diligenza è rappresentata dalla complessità delle catene di approvvigionamento e dai rischi associati al paese di provenienza e non dalle dimensioni delle imprese.

Sebbene l'attuazione delle procedure di dovuta diligenza (e, laddove richiesto, lo spostamento delle catene di approvvigionamento) possono essere più impegnativi per le PMI, l'obbligo di dovuta diligenza combinato con l'analisi comparativa consentirebbe agli operatori e ai commercianti delle PMI di beneficiare dei costi più contenuti della dovuta diligenza semplificata, optando per prodotti provenienti da catene di approvvigionamento a basso rischio.

La proposta include un "Sistema di informazione e di comunicazione" (articolo 29) che permetterebbe il trattamento elettronico delle informazioni sia tra le autorità competenti sia tra

queste e gli operatori economici. Tale sistema faciliterà e semplificherà i doveri degli operatori e l'applicazione da parte delle autorità competenti.

- **Diritti fondamentali**

L'opzione strategica proposta esigerà che la produzione dei prodotti sia avvenuta in conformità alla definizione di "deforestazione zero" e alle leggi del paese di produzione. Ciò implica che le leggi in materia di lavoro, ambiente e diritti umani applicabili nel paese di produzione (sia nazionali che internazionali) dovranno essere prese in considerazione per valutare la conformità dei prodotti alla presente iniziativa. Questo include i diritti delle popolazioni indigene, il che dovrebbe contribuire a proteggere i diritti delle comunità locali vulnerabili.

A livello dell'Unione la proposta rispetta la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e in particolare l'articolo 2 (diritto alla vita), l'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale), l'articolo 16 (libertà d'impresa), l'articolo 17 (diritto di proprietà) e l'articolo 37 (tutela dell'ambiente).

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, sono apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti alla libertà altrui. La garanzia di un livello elevato di tutela dell'ambiente e di miglioramento della sua qualità costituisce in particolare un obiettivo di interesse generale riconosciuto dalla Carta che potrebbe giustificare limitazioni ad altri diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria dell'atto normativo allegata alla presente proposta stabilisce le implicazioni per le risorse di bilancio, umane e amministrative.

È previsto un bilancio totale di 16 519 000 EUR per la realizzazione e l'attuazione del regolamento durante i primi cinque anni di applicazione (provvisoriamente prevista dal 2023 al 2027). Tale importo comprende un bilancio di 6 650 000 EUR per la rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale (QFP) relativo alle risorse umane (cinque membri aggiuntivi del personale nella DG ENV per l'attuazione del regolamento e la cooperazione internazionale, due membri aggiuntivi del personale nella DG INTPA per la cooperazione e lo sviluppo correlati e 1 membro del personale nella DG TAXUD per l'attuazione degli obblighi doganali) e ad altre spese amministrative. È compreso anche un bilancio di 9 869 000 EUR per la rubrica 3 del QFP che riguarda il sostegno a vari compiti di attuazione relativi alle disposizioni legislative che saranno svolti dai servizi della Commissione dal 2022 al 2027, inclusi gli appalti e le eventuali intese amministrative.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le autorità degli Stati membri (in particolare le autorità competenti di cui al capo 3) sono responsabili dell'applicazione del presente regolamento. A tal fine tali autorità definiscono piani di ispezione fondati su un approccio basato sui rischi, tenendo conto del livello di rischio assegnato per mezzo del sistema di analisi comparativa dei paesi. Il quadro in materia di relazioni istituito nell'articolo 20 si basa sull'esperienza del regolamento Legno e mira a

rafforzare il riesame dell'attività di monitoraggio degli Stati membri, il contenuto e la qualità dei controlli nonché il loro seguito.

Il sistema dovrebbe essere oggetto di riesame dopo tre anni di piena applicazione al fine di identificare i problemi e gli eventuali miglioramenti e successivamente ogni cinque anni. L'articolo 32 prevede specificamente che il primo riesame dovrebbe includere una valutazione della necessità e della fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento ad altri ecosistemi. Inoltre, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore, la Commissione effettuerà un primo riesame dell'allegato I, seguendo le indicazioni fornite dalle prove scientifiche.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

- *Articolo 1: oggetto e ambito di applicazione*

L'articolo 1, paragrafo 1, stabilisce l'ambito di applicazione *rationae materiae* del regolamento definendo le "materie prime interessate" (ossia bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno) e i prodotti interessati (ossia quelli elencati nell'allegato I che contengono o sono stati alimentati con le materie prime interessate o la cui produzione è avvenuta utilizzando tali materie prime) ai quali si applica il presente regolamento. Tale articolo chiarisce inoltre che il regolamento si applicherà parimenti all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione.

Il paragrafo 2 precisa l'applicazione *rationae temporis* del presente regolamento e stabilisce che esso non sarà applicabile alle materie prime e ai prodotti interessati immessi sul mercato dell'Unione o esportati da esso la cui produzione è avvenuta prima della data di entrata in vigore prevista dall'articolo 36.

- *Articolo 2: definizioni*

L'articolo 2 fornisce le definizioni utilizzate nel resto della parte operativa del regolamento. Queste includono le definizioni [paragrafi da 1 a 8] necessarie per rendere operativo l'obiettivo fondamentale dello strumento, ad esempio deforestazione, foresta, piantagioni, deforestazione zero e prodotto. Le definizioni si basano per quanto possibile su concetti sviluppati a livello internazionale, in particolare all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

La formulazione di una definizione di deforestazione zero è una delle principali innovazioni del regolamento proposto rispetto al regolamento UE sul legno. Dai risultati della valutazione d'impatto emerge che la definizione di un requisito comune per le materie prime e i prodotti, indipendentemente dal loro paese di produzione, dovrebbe accrescere l'efficacia dell'intervento politico evitando le lacune associate alla deforestazione legale e facilitando l'attuazione attraverso il monitoraggio a distanza. Inoltre la definizione di deforestazione zero dovrebbe impedire la creazione di incentivi sbagliati per i paesi partner che potrebbero altrimenti essere tentati di adottare norme ambientali meno rigide per facilitare l'accesso dei loro prodotti nell'UE, qualora nella proposta fossero stabiliti solo controlli di legalità.

La definizione di deforestazione zero fissa una data limite al 31 dicembre 2020. Ciò significa che nessuna materia prima e nessun prodotto che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento potrà entrare nel mercato dell'UE o uscirne se la produzione è avvenuta su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo tale data. La data proposta riduce al minimo l'interruzione delle catene di approvvigionamento e i potenziali impatti negativi nei paesi partner. Tale data corrisponde agli impegni internazionali assunti per arrestare la deforestazione come ad esempio previsto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (obiettivo 15.2).

Il resto delle definizioni [paragrafi da 9 a 30] si riferisce ai soggetti obbligati e alle attività regolamentate, come operatore, commerciante, immissione e messa a disposizione sul mercato ecc. Per quanto possibile, si basano su concetti già esistenti nel diritto dell'UE nella legislazione pertinente in campo doganale e nel settore del mercato interno e affrontano altresì problemi specifici emersi dall'attuazione del regolamento Legno. Le definizioni sono state leggermente modificate per quanto riguarda la valutazione d'impatto con l'obiettivo di aumentare la loro precisione dal punto di vista giuridico e di adeguarle ai nuovi sviluppi della legislazione dell'UE in materia.

- *Articolo 3: divieti*

L'articolo 3 costituisce la base del regolamento definendo con chiarezza il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o esportare da esso le materie prime e i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione che non sono conformi al presente regolamento, ed è accompagnato dalla precisazione che è sempre necessaria una dichiarazione di dovuta diligenza quando si svolgono tali attività commerciali. Il riferimento alla deforestazione (lettera a)) e alla legalità (lettera b)) è necessario per consentire di affrontare in modo completo gli obiettivi principali del presente regolamento.

Il divieto di cui alla lettera c) completa gli altri stabilendo un obbligo generale di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza quando si immettono sul mercato le materie prime e i prodotti interessati. Esso garantisce che gli operatori siano consapevoli dei loro doveri di esercitare la dovuta diligenza e siano dissuasi dall'omettere tali procedure. Sulla base dell'esperienza del regolamento Legno, questo obbligo agevolerà l'applicazione e, se necessario, l'azione legale per porre rimedio a tali violazioni o sanzionarle.

- *Articolo 4: obblighi degli operatori*

L'articolo 4 definisce gli obblighi degli operatori ai sensi del regolamento. Esso descrive la procedura di dovuta diligenza e funge pertanto da norma generale per quanto riguarda gli obblighi degli operatori. Il paragrafo 1 impone agli operatori l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per tutte le materie prime e i prodotti interessati al fine di garantire la loro conformità al divieto di cui all'articolo 3, lettere a) e b), e di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza prima di immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli da esso. Le informazioni necessarie richieste dalla dichiarazione di dovuta diligenza sono indicate nell'allegato II.

Il paragrafo 2 definisce la procedura specifica che disciplina la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza. Dopo aver constatato che la materia prima o il prodotto è conforme al regolamento, l'operatore deve presentare una dichiarazione di dovuta diligenza al sistema di informazione (cfr. articolo 31) prima di immetterli in commercio. Per le materie prime o i prodotti che sono immessi in libera pratica o svincolati per l'esportazione, la dichiarazione in dogana deve contenere un riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza, il che consentirà di garantire la stretta collaborazione necessaria tra le autorità doganali e le autorità competenti. Ai sensi del paragrafo 3 gli operatori si assumono la responsabilità della conformità dei prodotti redigendo una dichiarazione di dovuta diligenza. Il paragrafo 4 richiede esplicitamente agli operatori di astenersi dall'immissione o dall'esportazione senza la previa presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza. Il paragrafo 5 impone lo stesso obbligo quando 1) le materie prime o i prodotti interessati non soddisfano gli obblighi di "deforestazione zero" o "legalità" o 2) la dovuta diligenza conclude che sussiste un rischio di non conformità che non è trascurabile o 3) la procedura di dovuta diligenza non è stata completata. Il paragrafo 6 obbliga gli operatori ad agire e ad informare le autorità competenti, qualora si rendano disponibili nuove informazioni in seguito alla conclusione della procedura di dovuta diligenza e alla presentazione della dichiarazione.

- *Articolo 6: obblighi dei commercianti*

Ai fini del presente regolamento, così come del regolamento Legno, il commerciante può essere definito "la persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, rende disponibile sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati" [articolo 2, lettera j)]. In generale i commercianti sono soggetti a obblighi meno rigidi rispetto agli operatori, poiché le materie prime o i prodotti interessati sono già stati immessi sul mercato nel momento in cui un commerciante ne può disporre. Tuttavia i commercianti, in particolare quelli di grandi dimensioni, esercitano un'influenza significativa sulle catene di approvvigionamento e svolgono un ruolo importante nell'assicurare che le materie prime e i prodotti interessati siano a deforestazione zero.

Per questa ragione il presente articolo distingue tra gli obblighi applicabili ai commercianti di grandi dimensioni che non sono piccole e medie imprese (PMI) e quelli applicabili ai commercianti che sono PMI. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 i commercianti che sono PMI hanno l'obbligo di tenere un registro dei loro fornitori e clienti, conservare tali informazioni per almeno cinque anni e, su richiesta, renderle disponibili alle autorità competenti. Si stima che da questo obbligo derivino solo costi trascurabili, poiché tali informazioni dovrebbero fare parte delle normali attività commerciali. Anche i commercianti che sono PMI sono tenuti ad agire e ad informare le autorità competenti, qualora si rendano disponibili nuove informazioni in merito alla non conformità delle loro materie prime e prodotti (paragrafo 4).

Per contro i commercianti di grandi dimensioni che non sono PMI sono soggetti ai medesimi obblighi degli operatori (paragrafo 5). Pertanto essi devono presentare una dichiarazione di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 4, assumendosi così la responsabilità della conformità delle materie prime o dei prodotti al presente regolamento. Inoltre sono soggetti alla stessa procedura di dovuta diligenza degli operatori: oltre alla raccolta di informazioni, essi devono effettuare la valutazione e, se necessario, l'attenuazione del rischio conformemente all'articolo 10. I commercianti che sono PMI sono dispensati da tali obblighi. Analogamente i commercianti di grandi dimensioni sono soggetti ai medesimi controlli imposti sugli operatori di cui all'articolo 15, mentre i commercianti che sono PMI sono soggetti ai controlli previsti dall'articolo 16.

- *Articolo 8: dovuta diligenza*

L'articolo 8 definisce la procedura di dovuta diligenza imposta agli operatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e ai commercianti che non sono PMI ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5. Qualsiasi procedura di dovuta diligenza dovrebbe garantire che sussista un rischio trascurabile che le materie prime o i prodotti interessati non conformi siano immessi sul o esportati dal mercato UE. A tal fine gli operatori e i commercianti che non sono PMI devono raccogliere tutte le informazioni pertinenti (come indicato nell'articolo 9) - prima fase del processo di dovuta diligenza. Sulla base di tali informazioni questi identificano e valutano il rischio di una eventuale non conformità delle materie prime e dei prodotti agli obblighi del presente regolamento [articolo 10, paragrafi da 1 a 4, e articolo 10, paragrafo 6] - seconda fase del processo di dovuta diligenza. Se necessario essi attenuano adeguatamente tali rischi fino a raggiungere un livello trascurabile [articolo 10, paragrafo 5] - terza fase del processo di dovuta diligenza.

La dovuta diligenza deve essere effettuata prima che le materie prime e i prodotti siano immessi sul mercato dell'UE o da esso esportati. Se dalla conclusione della valutazione del rischio emerge che sussiste un rischio non trascurabile che le materie prime o i prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'UE, l'operatore deve adottare misure di attenuazione del rischio adeguate a ridurlo a un livello trascurabile. In caso non si abbia accesso alla legislazione applicabile o ad altre informazioni pertinenti non è possibile valutare pienamente

il rischio e quindi attenuarlo a un livello trascurabile. Qualora il rischio non possa essere attenuato a un livello trascurabile, l'operatore non immette le materie prime o i prodotti interessati sul mercato dell'UE [articolo 10, paragrafo 1].

- *Articolo 9: obbligo di informazione*

Un'innovazione importante rispetto al regolamento Legno è l'obbligo di informazione geografica contenuto nell'articolo 9 che richiede agli operatori di raccogliere le coordinate geografiche (o la geolocalizzazione mediante latitudine e longitudine) di tutti i terreni in cui è avvenuta la produzione delle materie prime e dei prodotti interessati. Poiché la deforestazione è legata al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni, il monitoraggio della deforestazione richiede di stabilire un collegamento preciso tra la materia prima o il prodotto immesso sul o esportato dal mercato dell'UE e il terreno su cui è stato coltivato o allevato.

L'obbligo di indicare il terreno o l'azienda agricola dove è avvenuta la produzione della materia prima consente l'utilizzo del posizionamento e delle immagini satellitari, che sono strumenti digitali ampiamente disponibili e gratuiti, al fine di verificare la conformità o meno della materia prima o del prodotto. Le informazioni geografiche sul terreno e il monitoraggio satellitare sono una combinazione collaudata sul campo che in passato ha dimostrato di essere in grado di arrestare la deforestazione in una determinata area e che si prevede aumenterà l'efficacia dell'intervento politico, rendendo altresì più complicata l'attuazione di frodi nelle catene di approvvigionamento e semplificando la loro individuazione. L'Unione ha sviluppato una propria tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione (EGNOS/Galileo) e un proprio sistema di monitoraggio e osservazione terrestre (Copernico). Sia EGNOS/Galileo che Copernico offrono servizi avanzati che conferiscono vantaggi economici importanti ad utenti pubblici e privati. Pertanto il posizionamento e le immagini satellitari ottenuti usando EGNOS/Galileo e Copernico possono far parte delle informazioni utilizzate per i controlli di conformità.

L'industria e le organizzazioni di certificazione, così come la legislazione pertinente dell'UE, utilizzano già le informazioni geografiche che collegano i prodotti al terreno. La direttiva (UE) 2018/2001 esige informazioni sulla "zona di approvvigionamento" per i paesi problematici. Una serie di norme dell'UE garantisce la tracciabilità della carne di manzo "dalla nascita alla morte", anche attraverso strumenti quali i marchi auricolari, i passaporti dei bovini e una banca dati informatizzata.

- *Articolo 10: valutazione e attenuazione del rischio*

L'articolo 10 definisce le azioni da adottare per valutare e attenuare il rischio che siano immessi sul mercato materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. In quanto tale il presente articolo descrive in dettaglio i criteri e le modalità per effettuare la valutazione e l'attenuazione del rischio (rispettivamente la fase 2 e la fase 3 della procedura di dovuta diligenza di cui all'articolo 8). L'articolo 10, paragrafo 1, precisa lo scopo della valutazione del rischio, ossia quello di individuare l'eventuale non conformità delle materie prime e dei prodotti al presente regolamento e impone l'obbligo fondamentale agli operatori di non immetterli sul mercato a meno che non possano dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile. La nozione di rischio trascurabile è definita all'articolo 2, paragrafo 18, quale una situazione in cui da una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche alla materia prima o al prodotto in merito alla sua conformità all'articolo 3, lettere a) e b), non emerge alcun motivo di preoccupazione.

Pur basandosi sui criteri di valutazione del rischio stabiliti nel regolamento Legno, il paragrafo 2 fornisce ulteriori precisazioni al riguardo nonché ulteriori indicazioni agli operatori sugli elementi di cui tenere conto, il che indica che il presente regolamento è

incentrato sia sulla legalità sia sulla sostenibilità (ossia deforestazione zero). Oltre al livello di rischio stabilito dal sistema di analisi comparativa dei paesi, l'elenco comprende informazioni sul paese/zona di produzione, le caratteristiche della materia prima e del prodotto e della catena di approvvigionamento nonché altre informazioni complementari utili quali la certificazione o altri strumenti di verifica di terzi, a condizione che soddisfino gli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.

- *Articolo 12: dovuta diligenza semplificata*

L'articolo 12 descrive gli obblighi che derivano dall'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati da un paese o parti di esso che è stato valutato a basso rischio in base all'analisi comparativa dei paesi di cui al capo 4. Qualora dalla valutazione dell'analisi comparativa emerga che il paese di produzione o parti di esso presenta un rischio basso, gli operatori sono comunque tenuti a rispettare l'obbligo di cui all'articolo 9, ossia la fase 1 della procedura di dovuta diligenza che consiste nella raccolta di informazioni, documenti e dati che dimostrino la conformità delle materie prime e dei prodotti all'articolo 3 del presente regolamento. Tuttavia essi sono dispensati dalla seconda e dalla terza fase del processo di dovuta diligenza, ossia la valutazione e l'attenuazione del rischio come descritto nell'articolo 10. Pertanto in questo caso gli operatori non sono in linea di principio tenuti a dimostrare che sussiste un rischio trascurabile di non conformità.

Tuttavia se l'operatore viene a conoscenza, ad esempio attraverso la raccolta di informazioni, di qualsiasi informazione riguardante un rischio specifico di non conformità, devono essere soddisfatti tutti gli obblighi dell'articolo 8 e quindi tutte e tre le fasi della procedura di dovuta diligenza [articolo 12, paragrafo 2].

- *Articolo 14: obblighi di effettuare controlli*

L'articolo 14 stabilisce gli obblighi generali delle autorità competenti ai sensi del regolamento. I suoi paragrafi 1 e 2 impongono l'obbligo fondamentale che le autorità competenti effettuino controlli su operatori e commercianti al fine di valutare il loro rispetto degli obblighi di dovuta diligenza e anche di stabilire se le materie prime e i prodotti immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione o da esso esportati siano conformi al regolamento. Il paragrafo 3 fa riferimento al piano basato sul rischio, uno strumento essenziale che dovrebbe orientare i controlli effettuati dall'autorità competente. I programmi di controllo dovrebbero includere criteri di rischio per effettuare l'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza. I programmi dovrebbero essere riesaminati regolarmente alla luce dei risultati della loro attuazione. Gli operatori e i commercianti che si sono dimostrati costantemente affidabili in termini di conformità dovrebbero essere soggetti a controlli con una frequenza ridotta.

Il paragrafo 4 impone alle autorità competenti di effettuare l'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati integrate nel sistema di informazione istituito dall'articolo 31.

Il paragrafo 5 stabilisce che l'analisi del rischio dovrebbe consentire alle autorità competenti di individuare gli operatori/commercianti o le materie prime e i prodotti che devono essere oggetto di controllo.

Il paragrafo 6 impone alle autorità competenti di adottare provvedimenti immediati nel caso in cui dall'analisi del rischio emerga che sussiste un rischio elevato di non conformità di determinati materie prime e prodotti. Tali provvedimenti possono comprendere misure provvisorie per la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione delle materie prime e dei prodotti sul mercato. Nel caso di merci che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e una volta istituita l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le

autorità competenti possono richiedere alle autorità doganali di sospendere l'immissione in libera pratica o l'esportazione delle merci ad alto rischio.

Le sospensioni temporanee delle materie prime e dei prodotti ad alto rischio dovrebbero consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari sulla loro conformità. Il paragrafo 7 stabilisce un periodo iniziale di sospensione di 3 giorni lavorativi che può essere prolungato qualora alle autorità competenti occorra più tempo.

Il paragrafo 8 impone alle autorità competenti di scambiarsi informazioni e di coordinare lo sviluppo dei criteri di rischio inclusi nei programmi di controllo. In tal modo si dovrebbe favorire un'applicazione uniforme del regolamento e migliorare la sua efficacia.

Il paragrafo 9 istituisce un obbligo importante a carico degli Stati membri di assicurare controlli efficaci attraverso le loro autorità competenti. I due parametri utilizzati garantiscono il controllo di un certo numero di operatori e commercianti, richiedendo però che sia rappresentata al contempo una determinata percentuale del valore di mercato in ciascuna categoria di materie prime e di prodotti. Approcci unidimensionali quali il controllo di pochi operatori e commercianti con un'ampia quota di mercato o il controllo di un numero maggiore di piccoli operatori e commercianti con una quota di mercato trascurabile non attribuirebbero al presente regolamento l'efficacia necessaria e sono quindi esclusi ai sensi del paragrafo 5. Le percentuali di copertura sono necessarie per consentire un controllo completo del mercato che dissuada le potenziali violazioni.

Il paragrafo 10 fa riferimento al sistema di analisi comparativa dei paesi e stabilisce la necessità di istituire un controllo rafforzato (articolo 20) effettuato dalle autorità competenti per quanto riguarda le materie prime e i prodotti la cui produzione avviene in paesi ad alto rischio o parti di esso. In tal modo esso stabilisce un collegamento tra i doveri delle autorità competenti e il sistema di analisi comparativa articolato su tre livelli (come descritto nell'articolo 27).

Nonostante l'importanza dei controlli effettuati in conformità del loro piano basato sul rischio, il paragrafo 11 precisa che le autorità competenti effettuano altresì controlli al di fuori dell'ambito di tali piani, qualora vengano in possesso di prove o altre informazioni pertinenti relative all'eventuale non conformità al presente regolamento.

- *Articolo 15: controllo degli operatori*

Il presente articolo stabilisce l'obbligo delle autorità competenti per quanto riguarda i controlli che devono essere effettuati sugli operatori. Esso si basa sull'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento Legno, sebbene faccia ulteriore chiarezza e fornisca ulteriori orientamenti in merito ai criteri specifici dei controlli che devono essere effettuati dall'autorità competente per esaminare in modo più approfondito la documentazione pertinente del sistema di dovuta diligenza utilizzato e valutare meglio il rischio di non conformità. L'adozione di norme chiare per i controlli di conformità per le autorità competenti è un elemento essenziale al fine di garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione.

Il paragrafo 2 fa una distinzione tra misure obbligatorie e facoltative. Tra le misure obbligatorie di cui alle lettere da a) a d) figurano i controlli sulla documentazione e sulle procedure di dovuta diligenza che non richiedono analisi tecniche dei prodotti o di altre attività in loco da parte delle autorità competenti. Le misure facoltative di cui alle lettere da e) a h) comprendono controlli tecnici e scientifici e ispezioni in loco adeguati a stabilire il luogo esatto in cui è avvenuta la produzione della materia prima o del prodotto e se era a deforestazione zero.

- *Articolo 19: relazioni*

L'articolo 19 definisce gli obblighi in materia di relazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione del regolamento proposto. Il presente articolo si basa sull'articolo 20 del regolamento Legno (Relazioni) successivamente modificato dal regolamento 2019/1010 che ha armonizzato gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente¹². Pertanto l'articolo 19 conferma che gli Stati membri presenteranno relazioni su base annuale in merito all'applicazione del presente regolamento (paragrafo 1) e che i servizi della Commissione pubblicheranno annualmente un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri (paragrafo 3).

Il paragrafo 2 fornisce ulteriori precisazioni riguardo alle informazioni che gli Stati membri devono fornire per rafforzare gli obblighi in materia di relazioni e consentire alla Commissione di analizzare più accuratamente la qualità dell'attività di controllo degli Stati membri. Questo è in linea con le conclusioni della relazione speciale 21/2021 della Corte dei conti europea che ha messo in luce le carenze del sistema di segnalazione nell'ambito del regolamento Legno¹³ e consentirà alla Commissione di conformarsi efficacemente alla raccomandazione della Corte di rafforzare l'analisi sui controlli degli Stati membri¹⁴.

- *Articolo 20: controllo rafforzato*

Quando provengono da un paese o parti di esso che sono stati valutati ad alto rischio in base al sistema di analisi comparativa dei paesi di cui al capo 5, le materie prime e i prodotti sono soggetti a un controllo rafforzato da parte delle autorità competenti. A differenza dell'articolo 12, l'articolo 20 non definisce una serie diversa di obblighi di dovuta diligenza per gli operatori o i commercianti.

Le autorità competenti garantiscono che i controlli effettuati su base annuale coprano almeno il 15 % degli operatori e il 15 % della quantità delle materie prime e dei prodotti interessati la cui produzione ha avuto luogo in paesi ad alto rischio o in parti di essi.

Occorre sottolineare che ai sensi dell'articolo 27 all'entrata in vigore del regolamento sarà assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. Pertanto le autorità competenti saranno soggette a detti obblighi non appena un paese ad alto rischio o parti di esso figureranno nell'elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, e fintanto che le materie prime e i prodotti la cui produzione ha luogo in tali paesi o parti di essi saranno immessi o resi disponibili sul loro mercato.

- *Articolo 22: misure di vigilanza del mercato*

L'articolo 22 stabilisce per le autorità competenti l'obbligo di agire senza indugio una volta stabilito che una materia prima o un prodotto non è conforme al presente regolamento.

¹² Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 126).

¹³ Corte dei conti europea, Relazione speciale 21/2021: "Finanziamenti dell'UE per la biodiversità e la lotta contro i cambiamenti climatici nelle foreste dell'UE: risultati positivi ma limitati". Cfr. in particolare il punto 36, in cui la Corte afferma che: "[I]e relazioni redatte ai sensi del regolamento sul legno non forniscono informazioni che consentano alla Commissione di valutare la qualità dell'attività di monitoraggio degli Stati membri, le norme nazionali che definiscono il disboscamento illegale o le procedure seguite per i controlli. Agli Stati membri non è peraltro chiesto di corroborare le proprie risposte con documenti giustificativi che permetterebbero alla Commissione di verificare l'accuratezza o la completezza delle informazioni".

¹⁴ Cfr. raccomandazione 2, lettera a): "[I]a Commissione dovrebbe: a) vagliare la possibilità di formulare proposte legislative allo scopo di rafforzare l'analisi che effettua sui controlli degli Stati membri riguardanti il regolamento sul legno".

In questo caso le autorità competenti esigono che l'operatore o il commerciante in questione intraprenda un'azione correttiva adeguata e proporzionata per porre fine alla non conformità.

Il paragrafo 2 definisce le possibili misure correttive che possono essere imposte all'operatore o al commerciante. Questa disposizione deriva specificamente dall'articolo 16 del regolamento sulla vigilanza del mercato¹⁵; ai sensi dell'articolo 3 di tale regolamento per "richiamo" si intende "*qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale*"; mentre "ritiro" indica "*qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura*".

- *Articolo 23: sanzioni*

L'articolo 23 impone agli Stati membri l'obbligo di stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento. L'esistenza e l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei sistemi nazionali è un elemento cruciale per l'attuazione efficace e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione.

Pertanto il paragrafo 2 presenta l'elenco delle sanzioni da istituire nei sistemi giuridici nazionali e che comprende sanzioni pecuniarie, la confisca delle materie prime e dei prodotti nonché la confisca dei proventi, la sospensione o il divieto delle attività economiche pertinenti e l'esclusione dalle procedure di appalto pubblico per gli operatori e i commercianti che violano il regolamento. La legislazione degli Stati membri deve prevedere un importo delle sanzioni pecuniarie variabile in funzione del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante che ha violato il regolamento. Ciò è particolarmente importante in quanto disincentiva gli operatori e i commercianti di grandi dimensioni che non sono PMI a violare il regolamento e persegue quindi l'obiettivo di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

- *Articolo 24: controlli*

L'articolo 24 prevede le norme per i controlli delle materie prime e dei prodotti vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica" o "esportazione".

Il paragrafo 2 stabilisce che le autorità competenti sono responsabili della verifica della conformità al presente regolamento, anche con riguardo alle materie prime e ai prodotti che entrano nell'Unione o ne escono. Esso chiarisce inoltre l'interazione con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento (UE) 2019/1020. Il paragrafo 3 individua il ruolo centrale delle dogane che consiste nel controllo della dichiarazione corretta delle materie prime e dei prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono.

La dichiarazione di dovuta diligenza in relazione a una materia prima o un prodotto che entra nell'Unione o ne esce è registrata nel sistema di informazione di cui all'articolo 31. Ai sensi del paragrafo 4 il suddetto sistema di informazione assegna quindi un numero di riferimento alla dichiarazione di dovuta diligenza che è messo a disposizione dei servizi doganali al momento della presentazione della dichiarazione in dogana ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione della materia prima e del prodotto, tranne qualora la dichiarazione di dovuta diligenza sia presentata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

Il paragrafo 5 dispone che quando è presentata una dichiarazione in dogana ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione di una materia prima o di un prodotto

¹⁵ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169/1 del 25.6.2019).

interessato che entra nel mercato dell'Unione o ne esce, le autorità doganali verificano lo stato della dichiarazione di dovuta diligenza relativa a tale materia prima o prodotto utilizzando l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

Il paragrafo 6 stabilisce che se dall'analisi del rischio effettuata dalle autorità competenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, emerge che sussiste un rischio elevato di non conformità di una materia prima o di un prodotto agli obblighi del presente regolamento, lo stato della dichiarazione di dovuta diligenza relativa a tale materia prima o prodotto è modificato di conseguenza nel sistema di informazione. In tali circostanze le autorità doganali dovrebbero sospendere l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale materia prima o prodotto.

Il paragrafo 7 precisa a quali condizioni le autorità doganali dovrebbero consentire l'immissione in libera pratica o l'esportazione di una materia prima interessata o un prodotto interessato.

Il paragrafo 8 stabilisce la linea di condotta da seguire qualora le autorità competenti concludano che una materia prima o un prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce non è conforme al presente regolamento. In tal caso le autorità competenti dovrebbero modificare di conseguenza lo stato della corrispondente dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione e possono inoltre indicare in tale sistema che si oppongono al vincolo della materia prima o del prodotto ad altri regimi doganali.

In seguito alla notifica di tale stato le autorità doganali non dovrebbero consentire l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima o del prodotto e dovrebbero inserire una dicitura nel sistema informatico doganale e, se del caso, in ogni documento che la/lo accompagna.

Se la materia prima o il prodotto è successivamente dichiarato per un altro regime doganale e purché le autorità competenti non si oppongano, gli operatori inseriscono la dicitura nelle dichiarazioni in dogana e la registrano, alle stesse condizioni, nel sistema informatico doganale e, se del caso, nei documenti di accompagnamento utilizzati in relazione a tali regimi.

Ai sensi del paragrafo 10 le autorità doganali possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile una materia prima o un prodotto non conforme su richiesta delle autorità competenti o se lo ritengono necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dal titolare della materia prima o del prodotto.

- *Articolo 25: scambio di informazioni e cooperazione tra le autorità*

Il presente articolo stabilisce per le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione l'obbligo di cooperare all'attuazione del regolamento (paragrafo 1).

I paragrafi 2 e 3 stabiliscono un collegamento con i meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.

- *Articolo 26: interfacce elettroniche*

Il paragrafo 1 impone alla Commissione di istituire un'interfaccia elettronica per collegare lo sportello unico dell'UE al sistema di informazione istituito ai sensi dell'articolo 31. Il paragrafo 2 stabilisce la funzionalità di base di tale interfaccia e il paragrafo 3 autorizza la Commissione ad adottare atti di esecuzione per definire i dati e il funzionamento dettagliati dell'interfaccia.

- *Articolo 27: valutazione dei paesi*

L'articolo 27 introduce il sistema di analisi comparativa dei paesi, che è un elemento fondamentale del presente regolamento. L'obiettivo dell'analisi comparativa è di incentivare i

paesi a garantire una protezione delle foreste e una governance nel settore forestale maggiori, agevolare il commercio e calibrare meglio gli sforzi a garanzia del rispetto delle norme aiutando le autorità competenti a concentrare le risorse dove sono maggiormente necessarie e a ridurre i costi di conformità delle imprese.

Attraverso il sistema di analisi comparativa la Commissione valuterà quale sia il rischio che i paesi, o parti di essi, producano materie prime e prodotti interessati che non sono a deforestazione zero. Il sistema di analisi comparativa attribuirà a ciascun paese o parti di esso uno dei tre possibili livelli di rischio: basso, standard e alto. All'entrata in vigore del regolamento sarà assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. La valutazione sarà basata sui criteri di cui al paragrafo 2.

Il paragrafo 3 definisce la procedura cui la Commissione deve attenersi prima di cambiare la categoria di rischio esistente per un paese o parti di esso, che comprenderà l'invito rivolto al paese a rispondere entro un tempo adeguato e a fornire informazioni ritenute utili, anche in merito alle misure da questi adottate per porre rimedio alla situazione.

La Commissione metterà a disposizione del pubblico mediante atti di esecuzione la categorizzazione del rischio paese e aggiornerà l'elenco, se necessario, qualora lo richiederanno le nuove prove scientifiche. Gli obblighi per gli operatori e le autorità competenti degli Stati membri sono distinti in base al livello di rischio del paese di produzione o parti di esso e sono previsti obblighi di dovuta diligenza semplificati per gli operatori che si approvvigionano da paesi a basso rischio o da parti di essi (articolo 12) e un controllo rafforzato per le autorità competenti che effettuano controlli su materie prime e su prodotti la cui produzione ha luogo in paesi ad alto rischio o parti di essi (articolo 20).

- *Articolo 29: indicazioni comprovate fornite da persone fisiche o giuridiche*

Ai sensi degli articoli 15 e 16 un'autorità competente può effettuare controlli su operatori e commercianti quando è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 21, per "indicazione comprovata" si intende *"un'affermazione fondata basata su informazioni obiettive e verificabili riguardante la non conformità al presente regolamento e che può richiedere l'intervento delle autorità competenti"*.

Tali indicazioni possono riferirsi a spedizioni, fornitori, operatori, commercianti specifici o a qualsiasi situazione in paesi di produzione specifici che creano rischi di immissione della materia prima o del prodotto nel mercato e che di conseguenza possono richiedere l'intervento delle autorità competenti. Anche il sistema istituito nel regolamento Legno [(articolo 10, paragrafo 2)] prevedeva l'utilizzo di indicazioni comprovate. L'articolo 29 si basa su tali esperienze e precisa gli obblighi che incombono all'autorità competente di valutare le indicazioni comprovate e di adottare le misure operative necessarie che possono essere richieste per individuare le violazioni e prevenire l'ulteriore immissione e circolazione sul mercato interno.

Le indicazioni comprovate riguardano anche gli operatori e i commercianti. L'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento impone l'obbligo all'operatore, che è stato messo al corrente della non conformità della materia prima o del prodotto attraverso un'indicazione comprovata, di informare immediatamente l'autorità competente del paese in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o da cui è stato esportato. Lo stesso obbligo si applica ai commercianti indipendentemente dalle loro dimensioni [articolo 6, paragrafi 4 e 5]. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera i), prevede inoltre che l'esistenza di una indicazione comprovata debba essere presa in considerazione quale criterio di valutazione del rischio.

- *Articolo 31: sistema di informazione "Registro"*

L'articolo 31 impone alla Commissione di istituire un sistema di informazione attraverso il quale devono essere messe a disposizione alle autorità competenti le dichiarazioni di dovuta diligenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Il paragrafo 2 stabilisce le funzioni minime richieste del sistema, compreso tra l'altro il suo collegamento con le dogane attraverso lo sportello unico dell'UE per le dogane. Il paragrafo 3 conferisce alla Commissione il compito di definire le norme di funzionamento del sistema tramite atto di esecuzione.

I paragrafi 4 e 5 riguardano l'accesso al sistema di informazione. In quanto banca dati centrale per l'attuazione del regolamento, vi hanno accesso gli operatori e i commercianti nonché le autorità competenti, i cui obblighi determineranno le modalità di accesso. Un pubblico più ampio ha altresì accesso ai dati in modo anonimo.

- *Articolo 32: riesame*

L'articolo 32 definisce le norme di revisione del regolamento. Il paragrafo 1 prevede un primo processo di riesame che ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore e che si conclude con una relazione ed eventuali proposte legislative per modificare il regolamento. Tale primo riesame si concentrerà sulla necessità e sulla fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento ad altri ecosistemi oltre alle foreste e ad altre materie prime.

Il riesame generale previsto dal paragrafo 2 avrà luogo cinque anni dopo la data di cui all'articolo 32, paragrafo 2, ossia 12 mesi dopo l'entrata in vigore. Tale disposizione anticipa anche il contenuto di questo primo riesame generale, che comprenderà una valutazione dell'opportunità di introdurre ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi e dell'impatto dei primi anni di applicazione del presente regolamento sugli agricoltori.

Infine il paragrafo 3 è incentrato sul riesame dei prodotti pertinenti elencati nell'allegato 1. Questo riesame avrà luogo due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento e in seguito a intervalli regolari, consentendo così una gamma di prodotti progressiva. La modifica dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato 1 sarà effettuata tramite atto delegato (paragrafo 4).

- *Articolo 36: entrata in vigore e data di applicazione*

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore. Tuttavia il paragrafo 2 stabilisce che gli articoli 3-12, 14-22, 24, 29 e 30 si applicano 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il paragrafo 3 dispone tuttavia che tali articoli si applicano 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per gli operatori che sono microimprese stabilite entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione dei prodotti contemplati dall'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento Legno).

Questi ritardi nell'applicazione creano un periodo di transizione in cui non si applicano gli obblighi degli operatori e dei commercianti nonché gli obblighi di controllo delle autorità competenti. Tale periodo di transizione, che è più lungo per le microimprese, darà agli operatori e ai commercianti il tempo sufficiente per adeguarsi ai loro obblighi ai sensi del regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali³. La deforestazione e il degrado forestale riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili e aumentano la probabilità che nuove malattie si diffondano dagli animali all'uomo.
- (2) La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea⁴. La deforestazione e il degrado forestale concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

³ In linea con la comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019) 352 final.

⁴ FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII,
<https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en>.

delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta.

- (3) Deforestazione e degrado forestale contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita. La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra⁵.
- (4) Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità aiuta a mitigare i cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione e del degrado forestale da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.
- (5) La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti – edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande – ne sono fortemente dipendenti. Il depauperamento della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall'impollinazione animale. La diversità genetica e i servizi ecosistemici sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali.
- (6) I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell'umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo di equità intergenerazionale fondamentale del nostro tempo.
- (7) Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'UE delle sei materie prime incluse nell'ambito di applicazione (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.
- (8) Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 sul tema⁶ risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata del 9 %, il

⁵ IPCC, Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, <https://www.ipcc.ch/srccl/>.

⁶ Forest Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, <https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/>.

carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di legname del 40 %. Tuttavia, secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente sullo stato dell'ambiente 2020⁷, meno del 5 % delle aree forestali europee è considerato indisturbato o naturale.

- (9) Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"⁸, la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"⁹ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030¹⁰, la strategia "Dal produttore al consumatore"¹¹, la strategia forestale dell'UE¹², il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero¹³ e altre strategie pertinenti¹⁴ elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia¹⁵ rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.

⁷ European Environment Agency, State of the Environment 2020, <https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020>.

⁸ COM(2019) 352 final.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Ripartire la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020) 381 final.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale", COM(2013) 659.

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE:

"Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021) 400 final

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040*, COM(2021) 345 final.

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018) 673 final.

- (10) Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito¹⁶.
- (11) Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione progressiva delle foreste nel mondo è legata in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione¹⁷ a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un "quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE".
- (12) La lotta contro la deforestazione e il degrado forestale è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'impegno assunto dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici¹⁸, nonché l'impegno giuridicamente vincolante, assunto con la normativa dell'UE sul clima, di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
- (13) L'espansione agricola è responsabile di quasi il 90 % della deforestazione nel mondo: più di metà delle foreste è distrutta per convertirne le superfici in terreni coltivabili e il 40 % per far posto all'allevamento a pascolo¹⁹.
- (14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione

¹⁶ Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf>

¹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL)) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.

¹⁸ Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.

¹⁹ FAO new [Global Remote Sensing Survey](#), 6 Nov. 2021 - [FAO Remote Sensing Survey reveals tropical rainforests under pressure as agricultural expansion drives global deforestation](#).

dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori.

- (15) Fermare la deforestazione e il degrado forestale è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame (SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.
- (16) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione di New York sulle foreste²⁰, una dichiarazione politica giuridicamente non vincolante che approva un calendario globale per dimezzare la perdita di foreste naturali entro il 2020 e cercare di porvi fine entro il 2030. La dichiarazione è stata approvata da decine di governi, da molte delle imprese più grandi del mondo, da influenti società civili e organizzazioni indigene. Essa invitava il settore privato a raggiungere l'obiettivo di porre fine alla deforestazione dovuta alla produzione di materie prime agricole quali l'olio di palma, la soia, la carta e i prodotti a base di carni bovine entro il 2020, obiettivo che non è stato raggiunto. Il regolamento dovrebbe contribuire al piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030²¹, il cui obiettivo globale 1 è invertire la perdita di copertura forestale a livello mondiale attraverso una gestione sostenibile delle foreste, compresi la protezione, il ripristino, l'imboschimento e il rimboschimento, il potenziamento degli sforzi per prevenire il degrado forestale e rafforzare il contributo delle foreste ai cambiamenti climatici.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo²² che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari della dichiarazione hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi e che non causano la deforestazione e il degrado del suolo.
- (18) In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione.

²⁰ <https://unfccc.int/news/new-york-declaration-on-forests>.

²¹ https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2016/12/UNSPF_AdvUnedited.pdf.

²² <https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/>.

- (19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla **comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"**²³ in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo.
- (20) Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"²⁴, in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; 2) rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori per promuovere l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e al degrado forestale siano immessi sui loro mercati.
- (21) La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, l'intensificazione e la diversificazione sostenibili, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale.
- (22) Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final.

²⁴ COM(2019) 352 final.

informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca e i paesi terzi.

- (23) Il quadro legislativo vigente dell'UE verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati²⁵, e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea²⁶. Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di un controllo dell'adeguatezza che ha stabilito che, sebbene la legislazione abbia avuto un impatto positivo sulla governance delle foreste, gli obiettivi dei due regolamenti, vale a dire limitare il disboscamento illegale e il relativo commercio e ridurre il consumo di legname di provenienza illegale nell'UE, non sono stati raggiunti²⁷ e si è concluso che non basta concentrarsi esclusivamente sulla legalità del legname per conseguire gli obiettivi fissati.
- (24) I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione²⁸ recente stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all'agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. Le informazioni disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione l'efficacia delle misure politiche è compromessa.
- (25) La valutazione d'impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione, le conclusioni del Consiglio e la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell'Unione. Il nuovo quadro giuridico dell'Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero.
- (26) La definizione di "a deforestazione zero" dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire sia la deforestazione che il degrado forestale, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.
- (27) Il regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell'Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione e del degrado forestale a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell'Unione potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della

²⁵ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

²⁶ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

²⁷ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-_en

²⁸ https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf.

valutazione d'impatto si è esaminata attentamente la letteratura scientifica, in particolare le fonti primarie che stimano l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione globale e ne collegano l'impronta a materie prime specifiche, passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di otto materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell'ambito di applicazione in quanto già contemplato nel regolamento Legno. L'elenco delle materie prime è stato poi ridotto in fase di valutazione d'impatto, in cui un'analisi dell'efficienza ha confrontato gli ettari di deforestazione legati ai consumi dell'UE, stimati in un documento di ricerca recente²⁹, con il valore medio delle importazioni di ciascuna di queste materie prime nell'UE. Stando al suddetto documento di ricerca, sei delle otto materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all'UE: olio di palma (33,95 %), soia (32,83 %), legno (8,62 %), cacao (7,54 %), caffè (7,01 %) e carni bovine (5,01 %).

- (28) Tenendo presente che occorre incoraggiare l'impiego di materie prime e prodotti riciclati e che la loro inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le materie prime e prodotti derivati usati che sono alla fine del ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.
- (29) È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero.
- (30) Varie organizzazioni e organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo di Parigi, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la convenzione sulla diversità biologica) hanno lavorato sulla deforestazione e sul degrado forestale; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.
- (31) È opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale, il che significa che dopo tale data nessuna materia prima o prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sarà autorizzato a entrare nel mercato dell'Unione o ad essere esportato se prodotto su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale. La data limite dovrebbe permettere le verifiche e il monitoraggio del caso, in linea con gli impegni internazionali vigenti, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione di New York sulle foreste, riducendo così al minimo l'interruzione improvvisa delle catene di approvvigionamento ed eliminando nel contempo qualsiasi incentivo ad accelerare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale in vista dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.

²⁹ Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.

- (33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere tre elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli.
- (34) Gli operatori dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.
- (35) Al fine di riconoscere le buone pratiche, nella procedura di valutazione del rischio si potrebbe ricorrere a regimi di certificazione o ad altri regimi verificati da terzi, che tuttavia non dovrebbero sostituire la responsabilità dell'operatore riguardo alla dovuta diligenza.
- (36) Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I grandi commercianti che non sono piccole e medie imprese (PMI) hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento, svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero e dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori.
- (37) Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori che non sono PMI dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.
- (38) Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Il presente regolamento non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono

requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale.

- (39) Gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE - che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente - dovrebbero essere in grado di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal presente regolamento aggiungendo le informazioni richieste nelle comunicazioni a norma dell'altro strumento legislativo dell'UE.
- (40) La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità competenti dovrebbero essere tenute a garantirne la piena conformità. L'applicazione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione.
- (41) L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguire gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile anche al pubblico, con i dati anonimizzati forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.
- (42) Per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.
- (43) Gli Stati membri dovrebbero garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare adeguatamente le autorità competenti di personale e attrezzature. Per essere efficaci i controlli richiedono notevoli risorse ed è opportuno garantire in qualsiasi momento risorse stabili a un livello adeguato alle esigenze di applicazione delle norme. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di integrare i finanziamenti pubblici mediante la riscossione dai pertinenti operatori economici di

oneri a copertura delle spese sostenute nello svolgimento dei controlli in relazione a materie prime e prodotti interessati risultati non conformi.

- (44) Il presente regolamento non pregiudica le altre normative dell'Unione relative alle merci e ai prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, in particolare le disposizioni del codice doganale dell'Unione per quanto riguarda le competenze delle autorità doganali e i controlli doganali. Agli importatori dovrebbe essere rammentato che gli articoli 220, 254, 256, 257 e 258 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dispongono che i prodotti immessi nel mercato dell'Unione che necessitano di ulteriore perfezionamento sono vincolati all'appropriato regime doganale che consente tale perfezionamento. In generale, l'immissione in libera pratica o l'esportazione non dovrebbe essere considerata prova di conformità al diritto dell'Unione, in quanto detta immissione non include necessariamente un controllo completo della conformità.
- (45) Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso e gli oneri in più per le autorità doganali dovrebbero essere limitati. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio "business-to-government" in base al quale i commercianti e gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.
- (46) Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.
- (47) La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurre l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di

classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento.

- (48) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio.
- (49) I controlli su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle disposizioni del presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime e ai prodotti interessati nel paese di produzione, dei precedenti di conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti. L'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare operatori, commercianti, materie prime e prodotti interessati da controllare e dovrebbe essere effettuata con le tecniche elettroniche di trattamento dei dati del sistema informativo che raccoglie le dichiarazioni di dovuta diligenza.
- (50) Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione. Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a tre giorni lavorativi, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati

che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.

- (51) Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme dovrebbero essere controllati con frequenza ridotta.
- (52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.
- (53) Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione e del degrado forestale e relativo commercio, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente.
- (54) Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'attenzione particolarmente urgente. A tal fine la Commissione dovrebbe valutare la necessità e fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione ad altri ecosistemi e ad altre materie prime due anni dopo l'entrata in vigore. La Commissione dovrebbe anche procedere con atto delegato al riesame dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento.
- (55) Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (56) Il regolamento (UE) n. 995/2010 vieta la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Esso stabilisce l'obbligo per gli operatori che commercializzano legno per la prima volta di esercitare la dovuta diligenza e per i

commercianti l'obbligo di tenere traccia dei loro fornitori e clienti. Il presente regolamento dovrebbe mantenere l'obbligo di garantire la legalità delle materie prime e dei prodotti interessati, compresi il legno e i prodotti da esso derivati, immessi sul mercato dell'Unione, integrandovi il requisito della sostenibilità. Il regolamento suddetto e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione sono pertanto resi superflui dal presente regolamento e dovrebbero essere abrogati.

- (57) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT), il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiara che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento.
- (58) Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'attenzione particolarmente urgente. È opportuno procedere alla valutazione della necessità e della fattibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad ecosistemi diversi dalle foreste entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (59) Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, questi dovrebbero essere trattati nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, a seconda dei casi.
- (60) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione e il degrado forestale riducendo il contributo del consumo nell'Unione, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (61) Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento,

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, di bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno (le "materie prime interessate") e di prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i "prodotti interessati"), elencati nell'allegato I, al fine di:

- (a) ridurre al minimo il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo;
- (b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Il regolamento non si applica alle materie prime e ai prodotti interessati immessi sul mercato dell'Unione che sono stati prodotti prima della data fissata all'articolo 36, paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di una foresta a uso agricolo;
- (2) "foresta": terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione delle piantagioni agricole e dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
- (3) "piantazione agricola": il popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti e sistemi agroforestali nei quali le colture crescono al riparo della copertura arborea. Comprende tutte le piantagioni di materie prime di cui all'allegato I diverse dal legno;
- (4) "piantazione forestale": la foresta piantata che è gestita in modo intensivo e che al momento dell'impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare. Sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante piantumazione o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rigenerate naturalmente;
- (5) "foresta piantata": la foresta costituita prevalentemente da alberi piantumati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi piantumati o seminati costituiscano oltre il cinquanta per cento del patrimonio colturale a maturità; sono inclusi boschi cedui di alberi originariamente piantumati o seminati;

- (6) "degrado forestale": le operazioni di raccolta che non sono sostenibili e provocano la riduzione o la perdita della produttività biologica o economica e della complessità degli ecosistemi forestali, con conseguente riduzione a lungo termine dei benefici complessivi offerti dalla foresta, tra cui legno, biodiversità e altri prodotti o servizi;
- (7) "operazioni di raccolta sostenibili": la raccolta effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili, da ridurre al minimo i grandi tagli a raso e da garantire soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;
- (8) "a deforestazione zero":
- (a) le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020, e
 - (b) il legno raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
- (9) "prodotto": coltivato, raccolto, allevato o ottenuto nell'appezzamento in questione, oppure nutrito con alimenti provenienti da tale appezzamento;
- (10) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione della materia prima interessata o del prodotto interessato sul mercato dell'Unione;
- (11) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura della materia prima interessata o del prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- (12) "operatore": la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta da tale mercato;
- (13) "commerciante": la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati;
- (14) "paese di origine": il paese o territorio ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³²;
- (15) "paese di produzione": il paese o territorio in cui è stata prodotta la materia prima interessata o la materia prima interessata usata nella produzione di un prodotto o in esso contenuta;
- (16) "rischio trascurabile": la situazione nella quale una valutazione esaustiva delle informazioni generali e specifiche al prodotto relative alla conformità delle materie prime o dei prodotti interessati all'articolo 3, lettere a) e b), non ravvisa alcun motivo di preoccupazione;
- (17) "mandatario": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dall'operatore un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione

³² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell'operatore ai sensi del presente regolamento;

- (18) "prodotti non conformi": le materie prime e i prodotti interessati che non sono stati prodotti "a deforestazione zero" o in modo conforme alla legislazione pertinente del paese di produzione, o entrambe le cose;
- (19) "appezzamento": la porzione di terreno all'interno di un unico fondo, ai sensi della legislazione del paese di produzione, caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime ivi prodotte;
- (20) "PMI": le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi della direttiva 2013/34/UE³³;
- (21) "preoccupazione fondata": la segnalazione avvalorata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti;
- (22) "autorità competenti": le autorità designate a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;
- (23) "autorità doganali": le autorità doganali ai sensi dell'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- (24) "immissione in libera pratica": il regime di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- (25) "esportazione": il regime di cui all'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- (26) "materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione": le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi terzi e vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica" che sono destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o destinati all'uso o al consumo commerciale diverso dall'uso o dal consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione;
- (27) "materie prime e prodotti interessati che escono dal mercato dell'Unione": le materie prime e i prodotti interessati vincolati al regime doganale di "esportazione";
- (28) "legislazione pertinente del paese di produzione": le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, diritti di terzi e disciplina commerciale e doganale nel quadro legislativo applicabile nel paese di produzione.

Articolo 3

Divieti

Le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportati da tale mercato, solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- (a) sono a deforestazione zero;

³³ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- (b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
- (c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

Capo 2

Obblighi dell'operatore e del commerciante

Articolo 4

Obblighi dell'operatore

1. L'operatore esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3, lettere a) e b). A tal fine utilizza l'insieme di procedure e misure, in appresso "dovuta diligenza", di cui all'articolo 8.
2. L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.
3. Presentando la dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore si assume la responsabilità della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31.
4. L'operatore non può immettere le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell'Unione né esportarli da tale mercato se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza.
5. L'operatore non immette sul mercato né esporta le materie prime e i prodotti interessati se si verifica una o più delle circostanze seguenti:
 - (a) le materie prime e i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettere a) o b);
 - (b) l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che le materie prime e i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettere a) o b);
 - (c) l'operatore non è stato in grado di portare a termine la dovuta diligenza conformemente ai paragrafi 1 e 2.
6. L'operatore che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato

dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.

7. L'operatore offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 15, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

Articolo 5

Mandatario

1. L'operatore o il commerciante può incaricare un mandatario di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2. In tal caso l'operatore o il commerciante resta responsabile della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Su richiesta il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Obblighi del commerciante

1. Il commerciante che è una PMI può mettere a disposizione sul mercato le materie prime e i prodotti interessati soltanto se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 2.
2. Il commerciante che è una PMI raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative alle materie prime e ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:
 - (a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito le materie prime e i prodotti interessati;
 - (b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web dei commercianti ai quali ha fornito le materie prime e i prodotti interessati.
3. Il commerciante che è una PMI conserva per almeno cinque anni le informazioni di cui al presente articolo e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.
4. Il commerciante che è una PMI e che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.
5. Il commerciante che non è una PMI è considerato un operatore ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, agli articoli da 8 a 12, all'articolo 14, paragrafo 9, e agli articoli 15 e 20 in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato dell'Unione.

6. Il commerciante offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 16, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

Articolo 7

Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi

Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8

Dovuta diligenza

1. Prima di immettere sul mercato o di esportare dal mercato le materie prime e i prodotti interessati, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutte le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.
2. Ai fini del presente regolamento la dovuta diligenza comprende:
 - (a) la raccolta delle informazioni e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9;
 - (b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10;
 - (c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 10.

Articolo 9

Obblighi di informazione

1. L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni sulle materie prime o i prodotti interessati, suffragate da elementi di prova:
 - (a) descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie;
 - (b) quantità (espressa in massa e volume netti o in numero di unità) delle materie prime e dei prodotti interessati;
 - (c) indicazione del paese di produzione;
 - (d) coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, unitamente alla data o al periodo di produzione;
 - (e) nome, email e indirizzo di qualsiasi impresa o persona presso cui l'operatore si sia rifornito delle materie prime o dei prodotti interessati;
 - (f) nome, email e indirizzo di qualsiasi impresa o persona a cui siano stati forniti le materie prime o i prodotti interessati;

- (g) informazioni adeguate e verificabili secondo cui le materie prime e i prodotti interessati sono a deforestazione zero;
 - (h) informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.
2. Su richiesta l'operatore mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni, i documenti e i dati raccolti in applicazione del presente articolo.
 3. La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare il paragrafo 1 relativamente a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.

Articolo 10

Valutazione e attenuazione del rischio

1. L'operatore verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.
2. La valutazione del rischio tiene conto in particolare dei seguenti criteri:
 - (a) rischio attribuito al paese in questione o a parti di esso conformemente all'articolo 27;
 - (b) presenza di foreste nel paese e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;
 - (c) diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;
 - (d) fonte, attendibilità e validità delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile;
 - (e) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;
 - (f) complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;
 - (g) rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;

- (h) conclusioni delle riunioni dei pertinenti gruppi di esperti della Commissione, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione;
 - (i) preoccupazioni fondate espresse a norma dell'articolo 29;
 - (j) informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, anche provenienti da regimi di certificazione o da altri regimi verificati da terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001³⁴, purché tali informazioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9.
3. I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi all'articolo 3, lettera b), del presente regolamento.
 4. A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.
 5. L'operatore è in grado di dimostrare in che modo ha verificato le informazioni raccolte rispetto ai criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, in che modo ha adottato una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e in che modo ha determinato il grado di rischio.
 6. L'operatore predispone politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità delle materie prime e dei prodotti interessati. Tali politiche, controlli e procedure comprendono:
 - (a) modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale;
 - (b) per tutti gli operatori che non sono PMI, una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne di cui alla lettera a).
 7. La valutazione del rischio è documentata, riesaminata con cadenza almeno annuale e messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
 8. La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare i paragrafi 2, 4 e 6 relativamente alle informazioni da ottenere, ai criteri di valutazione del rischio e alle misure di attenuazione del rischio che potrebbero essere necessari in aggiunta a quelli elencati nel presente articolo per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.

³⁴ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Articolo 11

Mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza e tenuta dei registri

1. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b). Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e, se del caso, adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.
2. Salvo diversa disposizione di altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore sostenibili, l'operatore che non è una PMI elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.
3. L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure pertinenti a norma dell'articolo 8. Su richiesta l'operatore li mette a disposizione delle autorità competenti.

Articolo 12

Obblighi di diligenza semplificati

1. Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10 se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.
2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.

Capo 3

Obblighi dello Stato membro e delle sue autorità competenti

Articolo 13

Autorità competenti

1. Lo Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

2. Entro [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] lo Stato membro notifica alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Lo Stato membro informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.
3. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti. Essa lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.
4. Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al capo 3.
5. Fatto salvo l'obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell'articolo 8, lo Stato membro può fornire loro assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, tenendo conto della situazione delle PMI, al fine di agevolare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
6. Lo Stato membro può agevolare lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nel valutare il rischio ai sensi dell'articolo 9, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.
7. L'assistenza è fornita in modo da non compromettere l'indipendenza, gli obblighi giuridici e le responsabilità delle autorità competenti nel far rispettare il presente regolamento.

Articolo 14

Obbligo di effettuare controlli

1. Le autorità competenti effettuano controlli tesi a stabilire se gli operatori e i commercianti rispettino gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento e se le materie prime e i prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti in conformità agli articoli 15 e 16.
3. Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto in particolare del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di essi conformemente all'articolo 27, dei precedenti di conformità dell'operatore o del commerciante al presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti fissano una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.
4. Al fine di attuare i piani di controllo basati sul rischio elaborati a norma del paragrafo 3, le autorità competenti procedono a un'analisi del rischio muovendo dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2. L'analisi del rischio applica i criteri di rischio inclusi nei piani elaborati a norma del paragrafo 3 ed è effettuata mediante

tecniche di elaborazione elettronica dei dati integrate nel sistema di informazione di cui all'articolo 31.

5. Sulla base dell'analisi del rischio di cui al paragrafo 4 e di eventuali altre informazioni pertinenti, le autorità competenti individuano gli operatori e i commercianti da sottoporre a controlli conformemente agli articoli 15 e 16.
6. Sulla base dell'analisi del rischio di cui al paragrafo 4, le autorità competenti individuano inoltre le materie prime e i prodotti interessati che richiedono un'azione immediata poiché presentano un rischio di non conformità alle disposizioni del presente regolamento tale da rendere necessari controlli prima che siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati. Le materie prime e i prodotti individuati sono segnalati nel sistema di informazione istituito a norma dell'articolo 31 con conseguente adozione immediata, da parte delle autorità competenti, di misure provvisorie a norma dell'articolo 21 tese a sospendere l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione, oppure, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, e una volta predisposta l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 1, con conseguente richiesta alle autorità doganali di sospendere l'immissione in libera pratica o l'esportazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.
7. La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro tre giorni lavorativi a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.
8. Le autorità competenti scambiano informazioni e si coordinano con le loro controparti degli altri Stati membri e con la Commissione in materia di elaborazione e applicazione dei criteri di rischio di cui al paragrafo 3, ai fini di un'attuazione più efficace del presente regolamento.
9. Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 5 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il 5 % della quantità di ciascuna materia prima interessata immessa o messa a disposizione sul suo mercato o esportata da esso.
10. Nel caso delle materie prime e dei prodotti interessati prodotti in paesi o parti di paesi che figurano tra quelli ad alto rischio in conformità all'articolo 27, oppure in presenza di un rischio che nelle catene di approvvigionamento entrino materie prime o prodotti interessati prodotti in tali paesi o parti di paesi, le autorità competenti esercitano il controllo rafforzato di cui all'articolo 20.
11. Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.

12. I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia.
13. Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di cinque anni.

Articolo 15

Controllo degli operatori

1. Il controllo degli operatori prevede:
 - (a) l'esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio;
 - (b) l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di dovuta diligenza;
 - (c) l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento di un dato prodotto o materia prima che l'operatore ha immesso o intende immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato;
 - (d) l'esame delle dichiarazioni di dovuta diligenza;

e, ove opportuno,

 - (e) l'esame sul campo delle materie prime e dei prodotti interessati onde accertare che siano conformi alla documentazione usata ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza;
 - (f) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo esatto in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese prove isotopiche;
 - (g) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se il prodotto interessato o la materia prima interessata sia a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti; e
 - (h) controlli a campione, incluse verifiche in loco, se del caso anche in paesi terzi in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.

Articolo 16

Controllo dei commercianti

1. Il controllo dei commercianti prevede:
 - (a) l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità all'articolo 6, paragrafo 2;
 - (b) ove opportuno, controlli a campione, incluse verifiche in loco.

Articolo 17

Recupero dei costi da parte delle autorità competenti

1. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a recuperare dagli operatori o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai casi di non conformità.
2. Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, i costi di magazzinaggio e quelli delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato dell'Unione o esportazione da tale mercato.

Articolo 18

Cooperazione e scambio di informazioni

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento le autorità competenti concludono con la Commissione accordi amministrativi in materia di trasmissione delle informazioni e svolgimento di indagini.
3. Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Ciò implica consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere ai dati sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, e scambiare con esse tali dati onde agevolare l'attuazione del presente regolamento.
4. Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri.
5. Su richiesta delle autorità competenti gli Stati membri forniscono loro tutte le informazioni necessarie per garantire la conformità al presente regolamento.

Articolo 19

Comunicazione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo, il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti, compreso il contenuto di tali controlli, il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, le misure adottate in caso di non conformità e i costi dei controlli che sono stati recuperati.

2. I servizi della Commissione pubblicano annualmente un quadro generale a livello dell'Unione dell'applicazione del presente regolamento sulla base dei dati presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Articolo 20

Controllo rafforzato

Se le materie prime o i prodotti interessati sono stati prodotti in un paese o in una parte di paese che figura tra quelli ad alto rischio in conformità all'articolo 27, oppure se sussiste il rischio che nelle catene di approvvigionamento entrino materie prime o prodotti interessati prodotti in tali paesi o parti di paesi, lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 15 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il 15 % della quantità di ciascuna materia prima interessata immessa o messa a disposizione sul suo mercato proveniente da un paese o una parte di paese ad alto rischio o esportata dal suo mercato.

Articolo 21

Misure provvisorie

Se, in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili carenze gravi o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato.

Articolo 22

Misure di vigilanza del mercato

1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità.
2. Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l'operatore o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti:
 - (a) rettificare eventuali inadempienze formali, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2;
 - (b) evitare che la materia prima interessata o il prodotto interessato sia immesso o messo a disposizione sul mercato dell'Unione o esportato da tale mercato;
 - (c) ritirare o richiamare immediatamente la materia prima interessata o il prodotto interessato;
 - (d) distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato o donarlo per scopi caritatevoli o di interesse pubblico.
3. Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità

competenti provvedono affinché il prodotto sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.

Articolo 23

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse contemplano almeno:
 - (a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno il 4 % del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante nello Stato membro o negli Stati membri interessati;
 - (b) confisca delle materie prime e dei prodotti interessati all'operatore e/o al commerciante;
 - (c) confisca dei proventi ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante grazie a operazioni aventi ad oggetto le materie prime e i prodotti interessati;
 - (d) esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.

Capo 4

Regimi per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono

Articolo 24

Controlli

1. Le materie prime e i prodotti interessati vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica" o "esportazione" sono soggetti ai controlli e alle misure di cui al presente capo. L'applicazione del presente capo lascia impregiudicate tutte le altre disposizioni del presente regolamento nonché la normativa dell'Unione che disciplina l'immissione in libera pratica o l'esportazione delle merci, segnatamente il codice doganale dell'Unione, in particolare gli articoli 46, 47, 134 e 267. Tuttavia il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ non

³⁵ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

si applica ai controlli sulle materie prime e sui prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.

2. Le autorità competenti sono responsabili dell'attuazione globale del presente regolamento in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono. Nello specifico spetta alle autorità competenti stabilire, attraverso i controlli di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se tali materie prime o prodotti interessati siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Le autorità competenti espletano tali funzioni conformemente alle disposizioni pertinenti del capo 3o.
3. Le autorità doganali controllano che le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono siano dichiarati correttamente. Tali controlli si basano principalmente sull'analisi del rischio, al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure del caso, e sono effettuati nell'ambito di un quadro comune di gestione del rischio a livello dell'Unione.
4. Il numero di riferimento assegnato dal sistema di informazione di cui all'articolo 31 alla dichiarazione di dovuta diligenza relativa a una materia prima interessata o a un prodotto interessato che entra nel mercato dell'Unione o ne esce è comunicato alle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o esportazione di tale materia prima o prodotto, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia presentata conformemente all'articolo 26, paragrafo 2.
5. Quando ricevono la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che entra nel mercato dell'Unione o ne esce, le autorità doganali verificano lo status della dichiarazione di dovuta diligenza usando l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 1. Eventuali modifiche dello status nel sistema di informazione di cui all'articolo 31 che intervengano prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato sono notificate automaticamente alle autorità doganali responsabili di detta materia prima o prodotto.
6. Se, in esito all'analisi del rischio di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lo status della dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione istituito a norma dell'articolo 31 indica che è necessario controllare la materia prima interessata o il prodotto interessato prima che sia immesso o messo a disposizione sul mercato dell'Unione o esportato da tale mercato, le autorità doganali ne sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione.
7. Se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative all'immissione in libera pratica o all'esportazione previste dal diritto nazionale o dell'Unione, le autorità doganali autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato nei casi seguenti:
 - (a) in seguito all'analisi del rischio di cui all'articolo 14, paragrafo 4, le autorità competenti non hanno indicato nel sistema di informazione istituito a norma dell'articolo 31 che occorre sospendere l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato a norma del paragrafo 6;

- (b) se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i tre giorni lavorativi previsti all'articolo 14, paragrafo 7;
- (c) le autorità competenti hanno notificato alle autorità doganali, mediante il sistema di informazione istituito a norma dell'articolo 31, che la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione della materia prima o del prodotto interessato può essere revocata.

L'immissione in libera pratica o l'esportazione non è considerata prova di conformità al diritto dell'Unione, in particolare al presente regolamento.

8. Se concludono che la materia prima interessata o il prodotto interessato che entra nel mercato dell'Unione o ne esce non è conforme al presente regolamento, le autorità competenti ne danno notifica alle autorità doganali mediante il sistema di informazione istituito a norma dell'articolo 31. Le autorità competenti possono inoltre indicare nel sistema di informazione che si oppongono al vincolo della materia prima interessata o del prodotto interessato ad altri regimi doganali specifici.

Una volta ricevuta tale notifica le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato. Esse inseriscono inoltre la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se possibile, nella fattura commerciale che accompagna la materia prima interessata o il prodotto interessato e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente: "Materia prima o prodotto non conforme — Immissione in libera pratica/esportazione non autorizzata — Regolamento (UE) 2021/XXXX". *[Ufficio delle pubblicazioni: indicare estremi del presente regolamento]*

Se la materia prima interessata o il prodotto interessato è successivamente dichiarato per altri regimi doganali e purché le autorità competenti non si oppongano a tale vincolo, la dicitura è inserita dall'operatore nelle dichiarazioni doganali e registrata alle stesse condizioni nel sistema informatico doganale e, se possibile, nei documenti di accompagnamento utilizzati in relazione a tali regimi.

9. Le notifiche e le richieste ai sensi dei paragrafi da 5 a 8 sono effettuate attraverso l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 1. I paragrafi da 5 a 8 si applicano una volta predisposta l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 1.
10. Le autorità doganali possono distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.

Articolo 25

Scambio di informazioni e cooperazione tra le autorità

1. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni allo scopo di rendere possibile l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 14, paragrafo 3, per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e di garantire che i controlli siano efficaci ed effettuati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Le autorità doganali e le autorità competenti cooperano conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 e si scambiano, anche per via elettronica, le informazioni necessarie ad espletare le proprie funzioni a norma del presente regolamento.
3. Le informazioni relative al rischio sono scambiate:
 - (a) tra le autorità doganali conformemente all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013; e
 - (b) tra le autorità doganali e la Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
4. Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione competente.

Articolo 26

Interfacce elettroniche

1. La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro quattro anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.
2. La Commissione può sviluppare un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:
 - (a) che commercianti e operatori presentino la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima interessata o di un prodotto interessato attraverso l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di cui all'**articolo 8 del regolamento** [*Ufficio delle pubblicazioni: verificare gli estremi e il numero dell'articolo dopo l'adozione della proposta*] e ricevano un riscontro dalle autorità competenti; e
 - (b) che la dichiarazione di dovuta diligenza sia trasmessa al sistema di informazione di cui all'articolo 31 del presente regolamento.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le modalità di attuazione dei paragrafi 1 e 2 e definiscono in particolare i dati da trasmettere conformemente a detti paragrafi, compreso il relativo formato. Gli atti di esecuzione possono anche stabilire che determinati dati figuranti nella dichiarazione di dovuta diligenza e necessari per le attività delle autorità doganali, tra cui la vigilanza e la lotta contro le

frodi, siano trasmessi e registrati nei sistemi doganali nazionali e dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Capo 5

Sistema di valutazione comparativa dei paesi e cooperazione con i paesi terzi

Articolo 27

Valutazione dei paesi

1. Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione può individuare paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.
2. La classificazione dei paesi o delle parti di paesi a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 tiene conto delle informazioni fornite dai paesi in questione e si basa sui seguenti criteri di valutazione:
 - (a) tasso di deforestazione e degrado forestale;
 - (b) tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate;
 - (c) tendenze di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati;
 - (d) eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione e dal degrado forestale siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;
 - (e) accordi e altri strumenti conclusi ed effettivamente attuati tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione o del degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento;
 - (f) eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale.

3. La Commissione notifica al paese in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio ad esso assegnata e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione concede al paese un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.

Nella notifica la Commissione include quanto segue:

- (a) la o le motivazioni alla base dell'intenzione di modificare la categoria di rischio del paese o di parti di esso;
 - (b) l'invito a risponderle per iscritto circa l'intenzione di modificare la categoria di rischio del paese o di parti di esso;
 - (c) le conseguenze della classificazione come paese ad alto o a basso rischio;
4. La Commissione notifica senza indugio alle autorità competenti l'iscrizione di un paese nell'elenco di cui al paragrafo 1 o il suo deppennamento.

Articolo 28

Cooperazione con paesi terzi

1. La Commissione avvia un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento per instaurare partenariati e cooperare al fine di contrastare insieme la deforestazione e il degrado forestale. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione saranno incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative e disposizioni in accordi esistenti o accordi che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.
2. I partenariati e la cooperazione dovrebbero consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali e il settore privato, segnatamente PMI e piccoli proprietari terrieri.
3. I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, di incentivi fiscali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.
4. La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione

delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione degli ecosistemi forestali.

Capo 6

Preoccupazione fondata

Articolo 29

Preoccupazioni fondate di persone fisiche o giuridiche

1. Le persone fisiche o giuridiche hanno il diritto di sottoporre preoccupazioni fondate alle autorità competenti quando, sulla base di circostanze oggettive, ritengono che uno o più operatori o commercianti non rispettino le disposizioni del presente regolamento.
2. Le autorità competenti valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato.
3. Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano quanto prima alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro osservazioni la propria decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi.

Articolo 30

Accesso alla giustizia

1. Le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse sufficiente, comprese quelle che abbiano espresso preoccupazioni fondate conformemente all'articolo 29, hanno accesso a un organo giurisdizionale o a un altro organo pubblico indipendente e imparziale competente a esaminare la legalità procedurale e sostanziale di decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicate eventuali disposizioni del diritto nazionale che fanno obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali.

Capo 7

Sistema di informazione

Articolo 31

Sistema di informazione "Registro"

1. La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, istituisce e mantiene un sistema di informazione ("Registro") contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il sistema di informazione assicura quanto meno le seguenti funzionalità:
 - (a) registrazione di operatori e commercianti e dei relativi mandatari nell'UE; per gli operatori che vincolano le materie prime e i prodotti interessati al regime doganale di "immissione in libera pratica" o "esportazione", inclusione nel profilo di registrazione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) stabilito in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - (b) registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con rilascio all'operatore o al commerciante di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza;
 - (c) registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza;
 - (d) interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane* [una volta adottato, si può fare riferimento diretto al regolamento], conformemente all'articolo 26, anche per consentire le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8;
 - (e) definizione del profilo di rischio degli operatori, dei commercianti e delle materie prime e dei prodotti interessati ai fini dell'individuazione delle partite ad alto rischio secondo l'analisi dei rischi di cui all'articolo 14, paragrafo 4;
 - (f) possibilità di assistenza amministrativa e cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione ai fini dello scambio di informazioni e dati;
 - (g) comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori e commercianti ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
3. La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, le norme sul funzionamento del sistema di informazione, comprese le norme in materia di protezione dei dati personali e scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento.
4. La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.
5. In linea con la politica di apertura dei dati dell'UE, in particolare con la direttiva (UE) 2019/1024³⁶, la Commissione rende accessibile al pubblico la serie completa di

³⁶ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

Capo 8

Riesame

Articolo 32

Riesame

1. Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore la Commissione procede a un primo riesame del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione approfondisce in particolare la valutazione della necessità e fattibilità dell'ampliamento del campo di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi, tra cui i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide, e ad altre materie prime.
2. Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione dei seguenti aspetti, sulla base di studi specifici:
 - (a) la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi per sostenere il conseguimento degli obiettivi del regolamento, anche attraverso il riconoscimento di sistemi di certificazione;
 - (b) l'impatto del regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili.
3. Fatto salvo il riesame generale di cui al paragrafo 1, la Commissione procede a un primo riesame dell'allegato I al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a intervalli regolari, al fine di valutare l'opportunità di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti interessati di cui a tale allegato per assicurarsi che includa tutti i prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime, eccetto se la domanda di tali prodotti ha un effetto trascurabile in termini di deforestazione. Il riesame si basa sulla valutazione dell'effetto delle materie prime e dei prodotti interessati in termini di deforestazione e degrado forestale e tiene conto delle variazioni del consumo, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche.
4. In seguito al riesame di cui al paragrafo 3 la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di modificare l'allegato I per includervi prodotti interessati che contengono le materie prime interessate o che sono stati realizzati usando tali materie prime.

Capo 9

Disposizioni finali

Articolo 33

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 8, e all'articolo 32, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal XX.MM.YYYY. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 8, e all'articolo 32, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 8, e dell'articolo 32, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011³⁷.

³⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 11 dello stesso.

Articolo 35

Abrogazioni

Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento stabilita all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 36

Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli articoli da 3 a 12, da 14 a 22, 24, 29 e 30 si applicano a decorrere da 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli articoli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli operatori che sono microimprese³⁸ istituite entro il 31 dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

³⁸ Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a talune materie prime e prodotti connessi alla deforestazione e al degrado forestale

1.2. Settore/settori interessati

09 - Ambiente e azione per il clima

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale è di contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal consumo e dalla produzione dell'UE. Ciò a sua volta dovrebbe ridurre la perdita di biodiversità e le emissioni di gas a effetto serra imputabili all'UE.

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

Limitazione della deforestazione e del degrado forestale provocati dal consumo e dalla produzione dell'UE:

- riduzione al minimo del consumo di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale;
- aumento della domanda e degli scambi di materie prime e prodotti legali "a deforestazione zero" da parte dell'UE.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il regolamento proposto eviterà la deforestazione dovuta al consumo e alla produzione nell'UE delle sei materie prime incluse nell'ambito di applicazione risultando in ben oltre 71 920 ettari di foresta risparmiati ogni anno, da qui al 2030, dalla deforestazione e dal degrado forestale imputabili all'UE. Ciò comporterebbe inoltre una riduzione di almeno 31,9 milioni di tonnellate metriche di emissioni di carbonio nell'atmosfera ogni anno dovute al consumo e alla produzione nell'UE delle materie prime interessate, il che potrebbe tradursi in un risparmio economico di almeno 3,2 miliardi di EUR all'anno. Inoltre si prevede che il regolamento contribuirà in modo decisivo a proteggere la biodiversità, a creare parità di

¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

condizioni per le imprese che operano nel mercato dell'UE nonché a conseguire gli obiettivi specifici del regolamento: **riduzione al minimo del consumo di prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale** e aumento della domanda e degli scambi di materie prime e prodotti legali e a deforestazione zero da parte dell'UE.

1.4.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

1. Almeno 71 920 ettari di foresta all'anno saranno risparmiati dalla deforestazione o dal degrado forestale causati dal consumo o dalla produzione nell'UE delle materie prime che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento.
2. Non saranno emesse nell'atmosfera almeno 31,9 milioni di tonnellate di carbonio all'anno dovute al consumo e alla produzione nell'UE delle materie prime rientranti nell'ambito di applicazione
3. Sarà minacciato di estinzione un numero minore di specie animali e vegetali a causa della deforestazione e del degrado forestale imputabili all'UE.
4. Gli operatori e i commercianti che trattano le materie prime interessate nell'UE disporranno di un quadro giuridico dell'UE chiaro e prevedibile che crea parità di condizioni in termini di obblighi di prevenzione della deforestazione e del degrado forestale.
5. Sarà ridotta la quantità di prodotti venduti nell'UE provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale.
6. Cresceranno il consumo e la produzione nell'UE delle materie prime e dei prodotti "a deforestazione zero".

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Il regolamento proposto sarà direttamente applicabile dal giorno della sua entrata in vigore. Sarà emanata una serie di atti di esecuzione/delegati e saranno creati vari compiti amministrativi nei 5 anni successivi alla data di cui all'articolo 36, paragrafo 1.

Di seguito si riporta un elenco dettagliato delle azioni previste:

1. Prima della data di cui all'articolo 36, paragrafo 2:
 - a) un'offerta pubblica (o un'intesa amministrativa) per un contratto relativo allo sviluppo del sistema di analisi comparativa dei paesi ai sensi dei criteri specificati nel regolamento;
 - b) un'offerta pubblica per una valutazione di impatto in merito alla copertura di altre materie prime e prodotti nonché di altri ecosistemi vulnerabili;
 - c) un'offerta pubblica per un contratto relativo al sostegno della Commissione nei compiti previsti dal regolamento;
 - d) un contratto o un'intesa amministrativa per sviluppare il sistema di informazione per conservare e scambiare dati sugli operatori e sulle autodichiarazioni.

2. Entro i primi cinque anni dalla data di cui all'articolo 36, paragrafo 1:

a) la Commissione adotta elenchi di paesi a basso e alto rischio e parti di essi tramite atto delegato/di esecuzione;

b) la Commissione adotta una gamma di prodotti oggetto di adeguamento tramite atto delegato/di esecuzione.

c) un'offerta pubblica per un contratto relativo al sostegno della prima valutazione del regolamento;

d) la Commissione effettua e approva la prima valutazione del regolamento, accompagnata se del caso da una proposta legislativa che propone eventuali modifiche.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Le cause della deforestazione e del degrado forestale sono connesse al commercio internazionale e dell'UE. L'azione a livello dell'UE è essenziale per consentire che le questioni relative al commercio internazionale siano affrontate in modo coordinato e armonizzato e per garantire parità di condizioni per le imprese in termini di obblighi da soddisfare prima dell'immissione o della messa a disposizione dei prodotti sul mercato dell'Unione o della loro esportazione da tale mercato. L'azione a livello dell'UE beneficerebbe inoltre dell'esperienza precedente dell'UE nella gestione delle catene di approvvigionamento complesse (ad esempio derivante dalla legislazione relativa al disboscamento illegale).

Solo un'azione a livello dell'UE garantirebbe di conseguire efficacemente gli obiettivi dell'intervento, ossia contenere la deforestazione imputabile all'UE e quindi le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità provocati dal consumo e dalla produzione nell'UE, oltre a ridurre al minimo il consumo di materie prime e prodotti connessi alla deforestazione.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

L'intervento dell'UE garantirà requisiti armonizzati per le materie prime e i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento che sono immessi sul mercato dell'UE, indipendentemente dal fatto che la loro produzione avvenga all'interno o all'esterno dell'UE. Ciò garantirà parità di condizioni per le imprese che operano nell'UE, le quali saranno soggette agli stessi obblighi indipendentemente dal paese dell'UE in cui hanno sede. L'intervento diminuirà significativamente la deforestazione imputabile all'UE (cfr. i risultati attesi di cui sopra), le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità.

La proposta dovrebbe anche contribuire a ridurre al minimo il consumo di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale e l'aumento della domanda e degli scambi di materie prime e di prodotti legali "a deforestazione zero" da parte dell'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La valutazione del regolamento Legno e del regolamento FLEGT, che è incentrata sulla legalità del legname immesso sul mercato dell'UE, indica la necessità di modernizzare il quadro legislativo. Attualmente non esistono norme dell'UE che mirano a ridurre l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale. La proposta si basa sugli insegnamenti tratti dal vaglio di adeguatezza per quanto riguarda il miglioramento del sistema di dovuta diligenza proposto (rispetto a quello del regolamento Legno) e la mancanza di efficacia dei trattati commerciali bilaterali specifici (gli accordi volontari di partenariato FLEGT del settore del legname) per affrontare la questione della deforestazione imputabile all'UE.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

L'Unione europea ha approvato un importante piano di ripresa basato su un bilancio rafforzato a lungo termine per il prossimo quadro finanziario pluriennale e un nuovo strumento per la ripresa, Next Generation EU.

L'iniziativa rientra nell'ambito del Green Deal europeo che orienta la strategia di ripresa dell'UE e si propone di rendere l'UE climaticamente neutrale entro il 2050 e di contenere la perdita di biodiversità. Rientra in questo contesto l'obiettivo di promuovere prodotti e catene di valore che non comportano la deforestazione e il degrado forestale. Essa sostiene inoltre la creazione di filiere alimentari più sostenibili ed esorta l'UE a stabilire nuovi standard di crescita sostenibile e ad esercitare la sua influenza economica per allineare quelli mondiali alle ambizioni dell'UE in materia di clima e ambiente. L'iniziativa fa anche parte delle priorità stabilite nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella strategia "Dal produttore al consumatore".

Essa rientra nella rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente), titolo 9 (Ambiente e azione per il clima) del quadro finanziario pluriennale. Come illustrato qui di seguito, l'attuazione del presente atto legislativo richiederà risorse umane aggiuntive e anche alcune spese di sostegno. Le spese di sostegno saranno coperte dal programma dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo 2021-2027.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

L'attuazione del regolamento riguarderà svariati settori economici, il che richiederà risorse umane aggiuntive, risorse per gli appalti di contraenti esterni e intese amministrative tra i servizi della Commissione.

Saranno necessari cinque ETP aggiuntivi nella DG ENV per attuare il regolamento, compresa la cooperazione internazionale, due ETP aggiuntivi nella DG INTPA che si concentrino sulla cooperazione e sullo sviluppo e 1 ETP aggiuntivo nella DG TAXUD per attuare il regolamento, in particolare gli obblighi relativi alle dogane.

Il fabbisogno si basa sui calcoli delle risorse assegnate agli strumenti legislativi volti a contrastare il disboscamento illegale (regolamento Legno e regolamento FLEGT), il primo dei quali sarà sostituito dall'iniziativa proposta. Il personale attualmente disponibile nella DG ENV è di 3,25 AD + 1 AST + 1 END libero + 0,5 ETP di un agente contrattuale. Riguarda: a) attuazione, monitoraggio e riesame di due regolamenti dell'UE (regolamento Legno e regolamento FLEGT); b) negoziazione e attuazione di accordi volontari di partenariato con cinque paesi (Indonesia, Laos,

Malesia, Thailandia e Vietnam) e cooperazione con altri paesi produttori e consumatori, inclusa una struttura di cooperazione permanente con la Cina; c) rappresentazione dell'UE nei forum multilaterali: FAO, Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF) e Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO); d) attuazione di azioni supplementari previste nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"².

La nuova proposta non solo integrerà la legislazione esistente dell'UE, ma amplierà significativamente la portata delle azioni e la complessità dell'attuazione, il che determina la necessità di nuove risorse. Essa comporterà l'ampliamento dell'ambito di applicazione da uno (legno) a sei materie prime (aggiungendo carne di manzo, olio di palma, soia, cacao e caffè) e relativi prodotti derivati e non si limiterà a contemplare la legalità ma includerà anche la sostenibilità. Ciò a sua volta dovrebbe aumentare il valore dei settori economici interessati nonché il numero di portatori di interessi e paesi terzi direttamente e fortemente influenzati dal regolamento. È previsto un numero maggiore di riunioni del gruppo di esperti (da cinque a sei) e di membri del gruppo (dai soli Stati membri all'inclusione dei portatori di interessi e dei paesi terzi). Sarà istituito un nuovo sistema di informazione (cfr. sotto), oltre a quello dedicato al regolamento FLEGT. Il sistema di analisi comparativa dei paesi (cfr. sotto) dovrebbe comportare una cooperazione più stretta con decine di paesi. Rispetto alla situazione precedente che riguardava solo il legno, la visibilità e la sensibilità politica del regolamento accresceranno, dato che interesserà settori essenziali per l'economia di determinati paesi (ad esempio il cacao in Costa d'Avorio e in Ghana; l'olio di palma in Indonesia e Malesia; la soia e il bestiame bovino in Brasile e Argentina) che richiedono un impegno bilaterale più intenso, anche a livello di esperti. Aumenteranno inoltre gli obblighi di rappresentanza della DG ENV nei forum internazionali, così come gli obblighi di comunicazione degli Stati membri in linea con l'ambito di applicazione più ampio delle materie prime e il valore maggiore dei settori economici coinvolti. La transizione verso il nuovo regolamento, l'abrogazione del regolamento Legno e l'adattamento del regolamento FLEGT comporteranno compiti supplementari nei primi cinque anni di applicazione.

Tutte queste nuove attività e questi nuovi compiti aumenteranno sostanzialmente il carico di lavoro della DG ENV. Il peso politico ed economico maggiore del nuovo regolamento richiederà più preparazione e più lavoro di analisi per gestire un numero più elevato di interazioni sia a livello politico sia di lavoro con gli altri dipartimenti della Commissione, con il Consiglio e il Parlamento europeo, con i portatori di interessi, con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Gli ulteriori compiti in materia di relazioni effettuati dalla DG ENV e l'aggiunta di strumenti (il sistema di informazione e il sistema di analisi comparativa) gestiti da quest'ultima richiederanno una vigilanza aggiuntiva da parte di tale DG. La razionalizzazione e il miglioramento dell'attuazione rispetto al regolamento Legno e al regolamento FLEGT, i quali come emerge dal vaglio di adeguatezza presentavano una serie di carenze, richiederanno alla DG ENV maggiori risorse dedicate al monitoraggio dell'attuazione negli Stati membri, tenendo conto anche dell'ambito di applicazione più ampio.

Tutti questi compiti comportano una capacità elevata di giudizio politico, conoscenza delle politiche, capacità analitiche, indipendenza e resilienza che può essere garantita solo dai funzionari AD. Le complesse catene di approvvigionamento delle materie prime coinvolte e le differenze geografiche in tutto il mondo renderebbero opportuno

²

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352>.

puntare a un certo grado di specializzazione all'interno del team della DG ENV incaricato dell'attuazione. Tale specializzazione può essere conseguita per materia prima, per regione o per compito, ma comporterà l'aggiunta delle risorse di personale indicate sopra. Per quanto possibile si ricorrerà all'esternalizzazione (cfr. sotto) che tuttavia richiede anch'essa una vigilanza. Inoltre vi sono compiti fondamentali che implicano un grado elevato di sensibilità politica e che devono essere svolti dalla Commissione.

Nelle DG ENV, DG INTPA e DG TAXUD si assisterà a un aumento del fabbisogno di risorse. La DG ENV dovrà lavorare all'esercizio complesso di analisi comparativa dei paesi (sia a livello tecnico sia diplomatico), proseguendo al contempo con l'attuazione degli obblighi giuridici precedenti in questo nuovo contesto, inclusa la cooperazione internazionale (lavoro costante con i paesi partner, sia consumatori sia produttori, fondamentale per evitare perdite). La DG INTPA si concentrerà in particolare sui nuovi programmi di cooperazione nell'ambito dei partenariati sulle foreste che si proporranno, tra gli altri obiettivi, quello di aiutare i paesi produttori a conformarsi al regolamento. La possibilità di instaurare partenariati sulle foreste sarà offerta a tutti i paesi interessati, compresi quelli attualmente impegnati nei negoziati o nell'attuazione degli accordi volontari di partenariato. La DG TAXUD si occuperà dell'attuazione della politica generale del regolamento nonché del lavoro preparatorio e della redazione del diritto derivato in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono. Tali attività richiederanno l'aggiunta di risorse umane nelle DG ENV, DG INTPA e DG TAXUD.

Prima dell'entrata in vigore e nei primi cinque anni di applicazione sarà inoltre necessario prevedere un bilancio per gli appalti dei contraenti esterni che sosterrà il primo riesame dell'ambito di applicazione del prodotto, la prima valutazione del regolamento e l'attuazione generale di quest'ultimo. Si stima che il bilancio per questi tre contratti nei primi cinque anni ammonti a 3 050 000 EUR. Tale stima si basa sui contratti d'appalto precedenti con le stesse caratteristiche.

È altresì necessario sviluppare il registro di dovuta diligenza, ossia una banca dati che collega le autorità doganali e altre autorità competenti degli Stati membri nonché la Commissione e che conserva le informazioni fornite dagli operatori e facilita il relativo scambio (essenzialmente la loro registrazione e le loro autodichiarazioni). Ciò potrebbe essere realizzato tramite un contraente esterno o con un'intesa amministrativa con i servizi della Commissione. La DG ENV ha proposto una stima di bilancio di 1,5 milioni di EUR per cinque anni per creare e mantenere la banca dati con le funzionalità richieste. Inoltre la DG TAXUD ha presentato un bilancio di 950 000 EUR nei primi cinque anni di applicazione a titolo del lavoro informatico necessario per adattare i sistemi personalizzati alle modifiche richieste dal regolamento. Le scelte di sviluppo delle infrastrutture informatiche e dei relativi appalti e saranno subordinate all'approvazione previa del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.

La creazione e l'applicazione dell'analisi comparativa dei paesi potrebbero essere realizzate tramite un'intesa amministrativa o un contratto esterno. È previsto un bilancio provvisorio di 4 369 000 EUR per i primi cinque anni. Si tratta di quasi cinque volte l'importo contemplato nella valutazione d'impatto che è stato calcolato in termini di ore di lavoro. Ciò in quanto l'analisi comparativa prevista nella valutazione d'impatto era una versione semplificata che nella proposta legislativa finale è stata ampliata con nuovi criteri di valutazione nonché con maggiori obblighi di cooperazione con i paesi interessati. Tali nuovi aspetti richiedono un lavoro

elevato (la valutazione della legislazione e dell'applicazione della legislazione in ogni paese è uno sforzo ambizioso) e implicheranno una quantità molto maggiore di ore di lavoro. L'importo è stato calcolato tenendo conto dell'esperienza acquisita dai quadri dei paesi relativi al regolamento UE sul legno.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2023 al 2027
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste³

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La modalità di gestione dell'iniziativa è la gestione diretta a opera della Commissione. La Commissione sarà assistita da un gruppo di esperti con rappresentanti degli Stati membri e dei portatori di interessi: il gruppo di esperti della Commissione/piattaforma multilaterale dei portatori di interessi sulla protezione e il ripristino delle foreste del pianeta. La Commissione sarà inoltre assistita da un comitato.

Complessivamente l'iniziativa comprende le spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Complessivamente l'iniziativa comprende le spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Complessivamente l'iniziativa comprende le spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Complessivamente l'iniziativa comprende le spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁵⁷	di paesi EFTA ⁵⁸	di paesi candidati ⁵⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
3	09 02 01 - Natura e biodiversità	Diss.	SÌ	NO	NO	NO
7	20.01.02.01 - Retribuzione e indennità	Non diss.	NO	NO	NO	NO
7	20 02 06 02 - Spese per conferenze e riunioni	Non diss.	NO	NO	NO	NO

⁵⁷ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵⁹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Risorse naturali e ambiente
---	---	-----------------------------

DG: ENV			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2022-2027)
• Stanziamenti operativi									
09 02 01 - Natura e biodiversità	Impegni	(1a)	0,500	1,789	1,680	1,610	1,890	1,450	8,919
	Pagamenti	(2a)	0,500	1,789	1,680	1,610	1,890	1,450	8,919
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁶⁰									
Linea di bilancio									
TOTALE stanziamenti per DG ENV	Impegni	=1a+1b +3	0,500	1,789	1,680	1,610	1,890	1,450	8,919
	Pagamenti	=2a+2b +3	0,500	1,789	1,680	1,610	1,890	1,450	8,919

⁶⁰

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

DG: TAXUD			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2022-2027)	
• Stanziamenti operativi										
09 02 01 - Natura e biodiversità	Impegni	(1a)	-	0,150	0,300	0,250	0,125	0,125	0,950	
	Pagamenti	(2a)	-	0,150	0,300	0,250	0,125	0,125	0,950	
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁶¹										
Linea di bilancio		(3)								
TOTALE stanziamenti per DG TAXUD		Impegni	=1a+1b +3	-	0,150	0,300	0,250	0,125	0,125	0,950
		Pagamenti	=2a+2b +3	-	0,150	0,300	0,250	0,125	0,125	0,950

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale		Impegni	=4+ 6	0,500	1,939	1,980	1,860	2,015	1,575	9,869
		Pagamenti	=5+ 6	0,500	1,939	1,980	1,860	2,015	1,575	9,869

⁶¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

L'importo riportato sopra sarà necessario per sostenere vari compiti di attuazione relativi alle disposizioni legislative che saranno svolti dalla DG ENV.

Le attività soggette ad appalto comprendono la commissione di uno studio a sostegno del primo riesame dell'ambito di applicazione del prodotto (iscritto a bilancio nel 2022), uno studio a sostegno della prima valutazione del regolamento (iscritto a bilancio nel 2026) e un contratto di sostegno per l'attuazione generale del regolamento (iscritto a bilancio in modo uniforme durante i primi cinque anni di applicazione).

Inoltre sono state provvisoriamente incluse in questa categoria altre due attività che potrebbero essere sviluppate tramite un contratto esterno o intese amministrative con i servizi della Commissione, ossia lo sviluppo e il funzionamento del sistema di informazione e lo sviluppo e il funzionamento del sistema di analisi comparativa dei paesi. Entrambe le attività sono state iscritte a bilancio per i primi cinque anni di applicazione.

Infine sono compresi alcuni importi per coprire gli sviluppi informatici e la manutenzione delle interfacce elettroniche tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione per quanto riguarda gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti. Essi rientrano nel costo complessivo del sistema di informazione.

Tutte i costi eccetto per le risorse umane e amministrativi								
Compiti	Risorse	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL E
Attuazione generale	Contratto di sostegno generale	-	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	2,250
Sistema di analisi comparativa	Contatto di sostegno o intesa amministrativa	-	1,009	0,840	0,840	0,840	0,840	4,369
Sistema d'informazione "Registro" (ENV+TAXUD)	Contatto di sostegno o intesa amministrativa	-	0,480	0,690	0,570	0,425	0,285	2,450
Riesame dell'ambito di applicazione del prodotto	Contratto di sostegno alla valutazione d'impatto	0,500	-	-	-	-	-	0,500
Prima valutazione	Contratto di sostegno alla valutazione	-	-	-	-	0,300	-	0,300
		0,500	1,939	1,980	1,860	2,015	1,575	9,869

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2022-2027)
DG: ENV								
• Risorse umane		-	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	3,800
• Altre spese amministrative ⁶²		-	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,570
TOTALE DG ENV	Stanziamanti	-	0,874	0,874	0,874	0,874	0,874	4,370

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2022-2027)
DG: INTPA								
• Risorse umane		-	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	1,520
• Altre spese amministrative		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DG INTPA	Stanziamanti	-	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	1,520

⁶² L'articolo 34 prevede l'istituzione di un nuovo comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Inoltre, il gruppo di esperti della piattaforma sulla deforestazione, già esistente ma privo di poteri decisionali, assisterà il comitato.

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2022-2027)
DG: TAXUD								
• Risorse umane		-	0,152	0,152	0,52	0,152	0,152	0,760
• Altre spese amministrative		-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DG TAXUD	Stanziamenti	-	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,760

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	-	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	6,650
--	-------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2022-2027)
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,500	3,269	3,310	3,190	3,345	2,905	16,519
	Pagamenti	0,500	3,269	3,310	3,190	3,345	2,905	16,519

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo ⁶³	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁶⁴ ...																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 1																				
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																				
- Risultato																				
Totale parziale obiettivo specifico 2																				
TOTALE																				

⁶³ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁶⁴ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE (2023-2027)
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane	-	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	6,080
Altre spese amministrative	-	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,570
Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	-	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	6,650

Esclusa la RUBRICA 7⁶⁵ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE	-	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	6,650
---------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale delle DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno delle stesse DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁶⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)						
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
20 01 02 03 (delegazioni)						
01 01 01 01 (ricerca indiretta)						
01 01 01 11 (ricerca diretta)						
Altre linee di bilancio (specificare)						
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁶⁶						
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)						
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)						
XX 01 xx yy zz⁶⁷	- in sede					
	- nelle delegazioni					
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)						
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)						
Altre linee di bilancio (specificare)						
TOTALE	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale delle DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno delle stesse DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>Per la DG ENV sono necessari 5 posti AD per l'attuazione generale del regolamento, compresa la cooperazione internazionale, nonché per il lavoro preparatorio e la redazione del diritto derivato secondo le scadenze proposte nel regolamento.</p> <p>Per la DG INTPA occorrono 2 posti AD per far fronte alle esigenze di cooperazione e di sviluppo relativi al regolamento, in particolare l'istituzione di partenariati sulle foreste.</p> <p>Per la DG TAXUD serve 1 posto AD per l'attuazione della politica generale del regolamento, per il lavoro preparatorio e per la redazione del diritto derivato in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, così come per l'attuazione dell'interfaccia di cui all'articolo 26.</p>
Personale esterno	n.a.

⁶⁶ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

⁶⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- I costi previsti nella linea di bilancio 09 02 01 saranno a carico del programma LIFE e saranno pianificati nel quadro degli esercizi del piano di gestione annuale della DG ENV. Il fabbisogno in termini di risorse umane sarà preferibilmente soddisfatto da una dotazione supplementare nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse umane.
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁶⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁶⁸ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶⁹					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

--

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

--

⁶⁹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.